

**COMUNE DI LIPARI
PIANO REGOLATORE GENERALE**

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

**ELENCO E SUPERFICI
DEI CENTRI STORICI URBANI**

**ELENCO DEGLI EDIFICI DI INTERESSE
STORICO-ARCHITETTONICO-AMBIENTALE**

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Elaborati del Prg

Sono elementi costitutivi del Piano regolatore generale (Prg), oltre alle presenti «Norme tecniche di attuazione» («Nta»), i seguenti elaborati:

«**Rg**» RELAZIONE GENERALE sulle scelte urbanistiche fondamentali e sugli indirizzi che sono stati assunti con la redazione del Piano, sullo stato di fatto riferito alla popolazione residente e al patrimonio edilizio, all'ambiente fisico, alla storia, all'economia, al traffico e alle comunicazioni, sul progetto di piano e sulle fasi di attuazione

Tav. It Inquadramento territoriale Rapp. 1/250.000

Tav. A.L STATO DI FATTO – ISOLA DI LIPARI:

Vincoli di tutela e salvaguardia, Servizi ed attrezzature, Viabilità
Rapp. 1/10.000

Tav. A.V STATO DI FATTO – ISOLA DI VULCANO:

Vincoli di tutela e salvaguardia, Servizi ed attrezzature, Viabilità
Rapp. 1/10.000

Tav. A.P STATO DI FATTO – ISOLA DI PANAREA:

Vincoli di tutela e salvaguardia, Servizi ed attrezzature, Viabilità
Rapp. 1/10.000

Tav. A.S STATO DI FATTO – ISOLA DI STROMBOLI:

Vincoli di tutela e salvaguardia, Servizi ed attrezzature, Viabilità
Rapp. 1/10.000

Tav. A.F STATO DI FATTO – ISOLA DI FILICUDI:

Vincoli di tutela e salvaguardia, Servizi ed attrezzature, Viabilità
Rapp. 1/10.000

Tav. A.A STATO DI FATTO – ISOLA DI ALICUDI:

Vincoli di tutela e salvaguardia, Servizi ed attrezzature, Viabilità
Rapp. 1/10.000

Tavv. A.L1-A.L12 STATO DI FATTO – ISOLA DI LIPARI:

Edifici pubblici - Servizi ed attrezzature – Manufatti industriali - Proprietà pubbliche - Immobili soggetti a tutela monumentale o paesaggistica - Aree sottoposte vincolo di tutela e salvaguardia – Aree a rischio geologico - Piani attuativi e progetti in itinere
Rapp. 1/2.000

Tavv. A.V1-A.V6 STATO DI FATTO – ISOLA DI VULCANO:

Edifici pubblici - Servizi ed attrezzature – Manufatti industriali - Proprietà pubbliche - Immobili soggetti a tutela monumentale o paesaggistica - Aree sottoposte vincolo di tutela e salvaguardia – Aree a rischio geologico - Piani attuativi e progetti in itinere
Rapp. 1/2.000

Tavv. A.P1-A.P2 STATO DI FATTO – ISOLA DI PANAREA:

Edifici pubblici - Servizi ed attrezzature - Manufatti industriali - Proprietà pubbliche - Immobili soggetti a tutela monumentale o paesaggistica - aree sottoposte vincolo di tutela e

salvaguardia – aree a rischio geologico - Piani attuativi e progetti in itinere

Rapp. 1/2.000

Tavv. A.S1-A.S3 STATO DI FATTO – ISOLA DI STROMBOLI:

Edifici pubblici - Servizi ed attrezzature – Manufatti industriali - Proprietà pubbliche - Immobili soggetti a tutela monumentale o paesaggistica - Aree sottoposte vincolo di tutela e salvaguardia – Aree a rischio geologico - Piani attuativi e progetti in itinere

Rapp. 1/2.000

Tavv. A.F1-A.F3 STATO DI FATTO – ISOLA DI FILICUDI:

Edifici pubblici - Servizi ed attrezzature – Manufatti industriali - Proprietà pubbliche - Immobili soggetti a tutela monumentale o paesaggistica - Aree sottoposte vincolo di tutela e salvaguardia – Aree a rischio geologico - Piani attuativi e progetti in itinere

Rapp. 1/2.000

Tav. A.A1 STATO DI FATTO – ISOLA DI ALICUDI:

Edifici pubblici - Servizi ed attrezzature – Manufatti industriali - Proprietà pubbliche - Immobili soggetti a tutela monumentale o paesaggistica - Aree sottoposte vincolo di tutela e salvaguardia – Aree a rischio geologico - Piani attuativi e progetti in itinere

Rapp. 1/2.000

Tav. P.L PROGETTO – ISOLA DI LIPARI:

Planimetria del territorio comunale contenente la suddivisione in Zone territoriali omogenee che disciplinano l'uso del suolo e degli edifici

Rapp. 1/10.000

Tav. P.V PROGETTO – ISOLA DI VULCANO:

Planimetria del territorio comunale contenente la suddivisione in Zone territoriali omogenee che disciplinano l'uso del suolo e degli edifici

Rapp. 1/10.000

Tav. P.P PROGETTO – ISOLA DI PANAREA:

Planimetria del territorio comunale contenente la suddivisione in Zone territoriali omogenee che disciplinano l'uso del suolo e degli edifici

Rapp. 1/10.000

Tav. P.S PROGETTO – ISOLA DI STROMBOLI:

Planimetria del territorio comunale contenente la suddivisione in Zone territoriali omogenee che disciplinano l'uso del suolo e degli edifici

Rapp. 1/10.000

Tav. P.F PROGETTO – ISOLA DI FILICUDI:

Planimetria del territorio comunale contenente la suddivisione in Zone territoriali omogenee che disciplinano l'uso del suolo e degli edifici

Rapp. 1/10.000

Tav. P.A PROGETTO – ISOLA DI ALICUDI:

Planimetria del territorio comunale contenente la suddivisione in Zone territoriali omogenee che disciplinano l'uso del suolo e degli edifici

Rapp. 1/10.000

Tavv. P.L1-P.L12 PROGETTO – ISOLA DI LIPARI:

Planimetria del centro abitato e del suo contesto contenente la suddivisione in Zone territoriali omogenee che disciplinano l'uso del suolo e degli edifici

Rapp. 1/2.000

Tavv. P.V1-P.V5 PROGETTO – ISOLA DI VULCANO:

Planimetria del centro abitato e del suo contesto contenente la suddivisione in Zone territoriali omogenee che disciplinano l'uso del suolo e degli edifici

Rapp. 1/2.000

Tav. P.P1-P.P2 PROGETTO – ISOLA DI PANAREA:

Planimetria del centro abitato e del suo contesto contenente la suddivisione in Zone territoriali omogenee che disciplinano l'uso del suolo e degli edifici

Rapp. 1/2.000

Tavv. P.S1-P.S3 PROGETTO – ISOLA DI STROMBOLI:

Planimetria del centro abitato e del suo contesto contenente la suddivisione in Zone territoriali omogenee che disciplinano l'uso del suolo e degli edifici

Rapp. 1/2.000

Tavv. P.F1-P.F3 PROGETTO – ISOLA DI FILICUDI:

Planimetria del centro abitato e del suo contesto contenente la suddivisione in Zone territoriali omogenee che disciplinano l'uso del suolo e degli edifici

Rapp. 1/2.000

Tav. P.A1 PROGETTO – ISOLA DI ALICUDI:

Planimetria del centro abitato e del suo contesto contenente la suddivisione in Zone territoriali omogenee che disciplinano l'uso del suolo e degli edifici

Rapp. 1/2.000

Tav. Te Tabella dei tipi edilizi

inoltre costituisce allegato integrativo del Piano regolatore generale anche il:

«**Re**»: REGOLAMENTO EDILIZIO.

«**Glo**»: Glossario dei termini urbanistici ed edilizi

Nel caso che tra tavole a scala diversa si rilevi una mancata corrispondenza, fa testo la tavola a scala più particolareggiata.

Al Piano regolatore generale (Prg) sono allegati i seguenti elaborati:

lo Studio geologico, comprendente la relazione geologica delle zone soggette a pianificazione con annessi grafici e planimetrie (elaborazione a cura di Dr. Geologo, incaricato all'uopo dall'Amministrazione comunale);

lo Studio agricolo forestale, comprendente relazione tecnica e planimetrie (elaborazione a cura di Dr. Agronomo incaricato all'uopo dall'Amministrazione comunale).

gli elaborati dei piani particolareggiati del fabbisogno per il primo decennio di attuazione del Prg saranno oggetto di successiva consegna ai sensi della L finanziaria regionale 2003.

Inoltre costituiscono materiale documentale e non integrante del Prg tutti gli elaborati prodotti nel percorso di formazione del Prg (Schemi di Massima) depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Lipari.

Art. 2

Finalità delle norme e degli elaborati grafici

Ai sensi della Legge nazionale (Ln) 17/8/1942 n. 1150, della Ln 28/1/1977 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché della Legge regionale (Lr) 27/12/1978 n. 71 e sue successive modifiche ed integrazioni, la disciplina del Prg si applica al territorio comunale secondo le disposizioni delle seguenti norme e le indicazioni dei grafici elencati nell'articolo precedente.

Le norme e gli elaborati grafici disciplinano l'attività edilizia ed urbanistica, le opere di urbanizzazione, l'edificazione dei nuovi fabbricati, il restauro ed il risanamento dei fabbricati esistenti, la loro demolizione e ricostruzione, gli ampliamenti e sopraelevazioni, le ristrutturazioni e trasformazioni, i cambiamenti di destinazione d'uso, la realizzazione dei

servizi ed impianti, l'apertura e la coltivazione di cave e qualunque altra opera o iniziativa che comunque comporti mutamento dello stato fisico dell'ambiente del territorio comunale.

Art. 3

Trasformazione urbanistica ed edilizia

Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale (compreso il cambiamento di destinazioni d'uso) prevista dal Prg e dai Piani urbanistici esecutivi (PUE), partecipa, nei casi stabiliti dalla legge, agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere è subordinata al rilascio di concessione o autorizzazione, ai sensi della legislazione vigente.

Le sole previsioni del Prg non conferiscono la possibilità di trasformazione edilizia e del suolo ove le opere di urbanizzazione primaria manchino o non siano in corso di realizzazione da parte del Comune o non siano comunque idonee, a meno che i richiedenti la trasformazione si impegnino, con apposito atto, a realizzarle o ad adeguarle a propria cura e spese, secondo le prescrizioni comunali.

Art. 4

Indici ed interventi: riferimenti al Regolamento Edilizio

Al fine di individuare correttamente le caratteristiche quantitative e qualitative delle opere realizzabili nell'intero territorio comunale, il Prg fissa, per i vari tipi di intervento e per le varie zone, categorie di intervento e indici urbanistici ed edilizi così come vengono definiti nel Regolamento edilizio comunale.

TITOLO II ATTUAZIONE DEL P.R.G

Art. 5

Modalità di attuazione del Prg

Il Prg si attua attraverso strumenti di intervento preventivo ovvero i Piani urbanistici esecutivi (PUE) previsti nelle vigenti leggi urbanistiche nazionali e regionali, ed attraverso interventi edilizi diretti

Art. 6

Piani urbanistici esecutivi (PUE, programmi progetti e piani attuativi

Gli strumenti di intervento preventivo, ovvero i PUE sono i seguenti:

Piani particolareggiati esecutivi, di iniziativa pubblica (Ppe);

Piani di zona, ai sensi della legge n.167/62, P.E.E.P., di iniziativa pubblica;

Programma costruttivo (PC);

Piani di Recupero (PR);

Piani di insediamenti produttivi, (Pip) di iniziativa pubblica;

Piani di lottizzazione di iniziativa privata (Pdl);
Programmi Integrati d'Interventi (PII);
Programmi di Recupero Urbano (PRU);
Interventi di trasformazione urbana (STU);
Piano di Riqualificazione Ambientale (PRA);
Progetto Norma (PN);
Piano del Colore e del Decoro Urbano (PCDU);
Carta dei sentieri (CS);
Piano di utilizzazione delle spiagge (PUS);
Piano dei percorsi ciclabili urbani ed extraurbani (CP);
Programmazione commerciale (UC);
Recupero dei centri storici (RCS);
Piano di emergenza comunale per la protezione civile (PEC);
Piano Regolatore Cimiteriale (PRC).

Art. 7

Piano Particolareggiato (PPE)

Il “*Piano Particolareggiato Esecutivo*” (PPE) di iniziativa pubblica - redatto ai sensi della L. 17 agosto 1942 n. 1150 e succ. mod. ed int. e della L.R. 27 dicembre 1978 n. 71 e succ. mod. ed int. - può essere redatto su qualsiasi zona omogenea del territorio comunale.

Art. 8

Piano di Zona (PEEP)

Il “*Piano di zona per l'edilizia economica e popolare*” (PEEP) di iniziativa pubblica - redatto ai sensi della L. 18 aprile 1962 n. 167 e succ. mod. ed int. - può riguardare qualsiasi zona omogenea a destinazione residenziale. Le aree da comprendere nei piani sono individuate nel P.R.G. tra le zone di espansione dell'aggregato urbano. Il piano dovrà comprendere la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Art. 9

Programma costruttivo (PC)

Il “*Programma Costruttivo*” è strumento urbanistico preventivo e attuativo di interventi di edilizia residenziale pubblica (sovvenzionata, convenzionata ed agevolata) da redigersi nelle aree appositamente individuate nel P.R.G. (zona per l'edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata o convenzionata, di progetto) o, laddove sature, dal Comune, secondo le modalità, i termini e le procedure di cui all'art. 16 della L.R. 71/1978, come integrato dall'art. 5 della L.R. 28.01.1986 n° 1, e dall'art. 25 della L.R. n°22/1996

Art. 10

Piano di recupero (PR)

Il “*Piano di recupero*” (PR) di iniziativa pubblica o privata - redatto ai sensi della L. 5 agosto 1978 n. 457 e della L.R. 27 dicembre 1978 n. 71 - può riguardare le zone di recupero del patrimonio edilizio esistente .

Le zone di recupero individuate ai sensi dell'art. 27 della L. 5 agosto 1978 n. 457 dal P.R.G. coincidono con le seguenti zone omogenee:

A.1 - A.2 - A.3

dai nuclei che potranno essere appositamente perimetrati dal Comune ancorché ricadenti

in zone omogenee diverse.

Art. 11

Piano per Insediamenti Produttivi (PIP)

Il “*Piano per Insediamenti Produttivi*” (PIP), di iniziativa pubblica - redatto ai sensi dell’art. 27 della L. 22 ottobre 1971 n. 865 e succ. mod. ed int. - può riguardare le zone omogenee D.

Art. 12

Prescrizioni Esecutive (PP.EE.)

Il PRG è dotato di “*Prescrizioni Esecutive*” (PP.EE.) che costituiscono a tutti gli effetti Piani Particolareggiati di attuazione in esecuzione del disposto dell’art. 2 della Lr n° 71/78 e dell’art. 3 della Lr n° 15/91. Le aree individuate dal PRG e sottoposte a PP.EE. sono :

N° 1 -	Marina Lunga	Estensione:	Ha	19,49
N° 2 -	Lipari Porto delle Genti	Estensione:	Ha	27,67
N° 3 -	Acquacalda	Estensione:	Ha	22,65
N° 4 -	Quattropani - Chiesa Nuova	Estensione:	Ha	8,40
N° 5 -	Quattropani - Area Morta	Estensione:	Ha	12,56
N° 6 -	Pianoconte	Estensione:	Ha	39,07

Art. 13

Piano di Lottizzazione (P. di L.)

Il “*Piano di Lottizzazione*” (P. di L.) convenzionata, di iniziativa privata - redatto ai sensi della L. 17 Agosto 1942 n. 1150 e succ. mod. ed int. - può riguardare le zone residenziali C, le zone produttive e commerciali D, le zone per insediamenti turistico – ricettivi.

La superficie minima di intervento è fissata dalle norme di riferimento delle diverse zone omogenee di cui al successivo Titolo III. Essa di norma non può estendersi al di sotto di mq 10.000, al fine di garantire l’unità minima funzionale di aree pubbliche e di uso pubblico da cedere al Comune. Può tuttavia essere ridotta in presenza di validi e comprovati motivi (ad es. la presenza di edificazione preesistente o di opere di urbanizzazione, almeno le principali) espressamente indicati nella delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

La realizzazione degli interventi previsti dai Piani di Lottizzazione è subordinata alla stipula di apposita convenzione, tra l’Amministrazione comunale e i proprietari interessati, riguardante: la cessione gratuita di aree per l’urbanizzazione primaria e la monetizzazione di quelle relative alle opere di urbanizzazione secondaria, i modi ed i tempi di attuazione delle relative opere di urbanizzazione e tutti gli altri oneri ed obblighi a carico del lottizzante.

Il contenuto della convenzione è quello fissato dal Regolamento Edilizio.

Nella formazione/attuazione dei P. di L. è obbligatoria la cessione delle aree di standard nella misura minima di 7,00 metri quadri/abitante.

La corrispondenza abitanti/volume è fissata in 25/30 m² di superficie lorda abitabile per abitante (pari a circa 80/100 m³ vuoto per pieno per abitante) ai sensi del D.I. 1444/68.

Nel caso di lottizzazione extraurbana la maggiorazione da 25 a 30 m² pro capite di superficie lorda abitabile si riferisce alla presenza nella tipologia di progetto di eventuali superfici non residenziali ma destinate a servizi accessori come specificati all’art. 2 del D.M. 10.05.1977.

Nelle lottizzazioni urbane la maggiorazione da 25 a 30 m² pro capite si riferisce alla presenza nella tipologia di progetto di eventuali superfici non residenziali ma strettamente connesse alla residenza (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.).

I porticati sono esclusi dalla quota pro capite della superficie lorda abitabile qualora se ne preveda l'uso pubblico.

E' possibile monetizzare esclusivamente le quote di standard relative alle opere di urbanizzazione secondarie in vigenza dei vincoli di P.R.G.; a vincoli scaduti la medesima quota di area va reperita all'interno delle aree da lottizzare.

Pertanto, sono sempre dovute le quote di terreno per verde pubblico e/o attrezzato e parcheggio, mentre le quote relative alle attrezzature scolastiche ed ai servizi di interesse comune sono monetizzabili, ovvero convertibili in aree da destinarsi a verde pubblico aggiuntivo.

Art. 14

Programma Integrato di Intervento (PII)

Le previsioni del P.R.G. possono essere attuate anche a mezzo di "Programmi Integrati di Intervento" (PII) ai sensi dell'art. 16 della L. 17 febbraio 1992 n. 179.

I "Programmi integrati di intervento" (PII) sono finalizzati alla riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale. Costituiscono uno schema di coordinamento delle attività di trasformazione del territorio, sono caratterizzati da una pluralità di funzioni e di destinazioni d'uso e possono essere predisposti da soggetti pubblici e privati, singolarmente o associati fra loro, in ambiti territoriali di intervento per i quali il Comune riscontra l'esigenza e l'interesse pubblico alla riqualificazione del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale.

Art. 15

Programma di Recupero Urbano (PRU)

I "Programmi di Recupero Urbano" (PRU), redatti ai sensi dell'art.11 della L. 4 febbraio 1993 n. 433, sono finalizzati al recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) e convenzionata.

Sono costituiti da un insieme sistematico di opere finalizzate alla realizzazione, alla manutenzione ed all'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie, all'edificazione di completamento nonché all'inserimento di elementi di arredo urbano, alla manutenzione, al restauro ed al risanamento conservativo degli edifici.

Sono proposti da soggetti pubblici e privati, anche associati fra di loro, al Comune che ne determina le priorità di realizzazione.

Art. 16

Interventi di trasformazione urbana (STU)

Il Comune, anche con la partecipazione delle Province Regionali e della Regione, può costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione e riqualificazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, ai sensi del D.Lgsl. 18.08.2000 n° 267 e relativa circolare n° 622/2000, L. 08.02.2001 n° 21 e D. Min. LL.PP. 6/06/2001. A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che gli azionisti privati delle società per azioni siano scelti tramite procedura di evidenza pubblica.

Le "società di trasformazione urbana" provvedono alla preventiva acquisizione delle aree interessate dall'interventi, alla trasformazione ed alla commercializzazione della stessa. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di

esproprio da parte del Comune.

Le aree interessate dall'intervento di trasformazione e riqualificazione urbana sono individuate con delibera del Consiglio Comunale. L'individuazione delle aree di intervento equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per le aree non interessate da opere pubbliche. Le aree di proprietà degli enti locali interessate dagli interventi possono essere attribuite alla società a titolo di concessione.

I rapporti tra gli enti locali azionisti e la società per azioni di trasformazione e riqualificazione urbana sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti, con particolare specificazione di tutti gli elementi di pubblico interesse preminente.

Gli ambiti di intervento preferenziali sono:

A. per la trasformazione e la riqualificazione urbana:

1. le aree comprese tra il centro storico e le aree urbane di margine periferico;
2. gli ambiti di edilizia intensiva degli anni tra il dopoguerra e l'attualità (zone B);
3. i quartieri di edilizia residenziale pubblica;
4. gli insediamenti di prevalente edilizia abusiva;

B. per la realizzazione di opere ed impianti complessi, di alto investimento economico e di elevata sostenibilità ambientale:

1. opere infrastrutturali complesse o relative a impianti tecnologici di scala urbana (centri di stoccaggio comunale, isole ecologiche, inceneritori di carcasse animali, centri di trasformazione dei r.s.u. differenziati, centri e reti di produzione di energia alternativa, ecc.);
2. opere di particolare complessità e valore economico (polo turistico-portuale con annesso sistemazioni ambientali, di servizi, ricettività e attività commerciali specialistiche, parco commerciale, poli sportivi, centri termali avanzati, grandi impianti sportivi all'aperto e relative attrezzature e servizi di *club house*, parchi tematici e musei all'aperto, etc.).

Art. 17

Piano di Riqualificazione Ambientale (PRA)

I "Piani di Riqualificazione Ambientale" (PRA) di iniziativa pubblica sono finalizzati al recupero di aree nelle quali non è opportuno intervenire con normali PP.PP. in quanto risulta incongrua l'applicazione degli standards e delle norme di cui al D.I. 1444/68.

Le procedure di attuazione sono quelle dei Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica di cui alla L. 17 Agosto 1942 n. 1150 e succ. mod. ed int. ed alla L.R. 27 Dicembre 1978 n. 71 e succ. mod. ed int..

Sono obbligatori nelle seguenti aree:

- Aree di cave dismesse;
- Piano dei parchi urbani e territoriali (PU);
- Piano riqualificazione e ricostituzione degli ambiti naturalistici territoriali (PAN);

Possono essere disposti anche su aree del territorio comunale nelle quali si rende opportuno ristabilire equilibri delle biocenosi e/o dare un assetto stabile ai vari habitat con l'applicazione di tecniche naturalistiche per la sistemazione relativa.

Art. 18

Progetto Norma (PN)

Costituiscono "Progetti Norma" (PN) quei progetti speciali di aree individuate nel P.R.G. con apposita perimetrazione e numerazione sulle quali l'Amministrazione potrà

bandire concorsi di progettazione.

Le aree indicate dal P.R.G. sono in generale tutte quelle dove è necessaria una particolare attenzione progettuale come quelle relative alle aree portuali o alla definizione di particolari opere pubbliche.

Le soluzioni progettuali potranno essere realizzate anche attraverso progetti di Opere Pubbliche ovvero con “Programmi Integrati di Intervento” (PII) di cui al precedente art. 14.

Art. 19

Piano del colore e del decoro urbano (PCDU)

Il “Piano del colore e del decoro urbano” (PCDU), con valore di Piano Particolareggiato di settore, per il ripristino, la sistemazione e la valorizzazione ambientale dei prospetti e degli affacci sulla viabilità e sulle aree pubbliche degli edifici pubblici e privati dei Centri Storici.

Il “PCDU” dovrà contenere il progetto di massima degli interventi previsti alla stregua di progetto generale. Esso potrà essere realizzato per stralci esecutivi e lotti funzionali.

Art. 20

Carta dei sentieri (CS)

La “Carta dei sentieri” (CS), con valore di piano particolareggiato di settore, che sulla base di uno studio di maggior dettaglio, dovrà prevedere specifiche norme relativamente alla larghezza ed alle opere d’arte, agli attraversamenti dei corsi d’acqua, alla segnaletica informativa, alla sistemazione di punti panoramici, a stazioni di sosta, ristoro, pronto soccorso ecc.

La “CS” dovrà contenere il progetto di massima degli interventi previsti alla stregua di progetto generale. Esso potrà essere realizzato per stralci esecutivi e lotti funzionali.

La “Carta dei sentieri” potrà apportare modifiche alle norme ed alle indicazioni del P.R.G. e va approvata in via definitiva ed esecutiva con delibera del Consiglio Comunale.

Art. 21

Piano di utilizzazione delle spiagge (PUS)

Il “Piano di utilizzazione delle spiagge” (PUS), con valore di Piano Particolareggiato di settore, per la previsione delle modalità di fruizione delle spiagge e la regolamentazione delle attività previste dal D.L. n. 400 del 05.10.93 e succ. mod. ed int..

Il “Piano di utilizzazione delle spiagge” dovrà contenere il progetto di massima degli interventi previsti alla stregua di progetto generale. Esso potrà essere realizzato per stralci esecutivi e lotti funzionali.

Il “Piano di utilizzazione delle spiagge” potrà apportare modifiche alle norme ed alle indicazioni del P.R.G. e va approvata in via definitiva ed esecutiva con delibera del Consiglio Comunale.

Art. 22

Piano dei percorsi ciclabili urbani ed extraurbani (CP)

Il “Piano dei percorsi ciclabili urbani ed extraurbani” (CP) costituisce piano particolareggiato di settore, che sulla base di uno studio di maggior dettaglio potrà prevedere specifiche norme relativamente alla larghezza ed alle opere d’arte, agli attraversamenti dei corsi d’acqua, alla segnaletica, a stazioni di sosta, ecc. ai sensi del decreto 557/1999.

Il “CP” dovrà contenere il progetto di massima degli interventi previsti alla stregua di progetto generale. Esso potrà essere realizzato per stralci esecutivi e lotti funzionali.

Art. 23

Programmazione commerciale (UC)

Le direttive ed indirizzi di programmazione commerciale, emanate con Decreto Presidenza del 11.07.2000, pubblicato sulla G.U.R.S. n° 35 del 28.07.2000, fissano i criteri urbanistici riferiti al settore commerciale in attuazione della L.R. n° 28 del 22 dicembre 1999 di riforma della disciplina del commercio.

Gli elaborati relativi alla Programmazione commerciale e le relative norme rispettano le direttive e gli indirizzi del predetto decreto. Essi costituiscono eventuale variante del P.R.G. e la loro approvazione segue le procedure rituali delle varianti urbanistiche. Gli elaborati relativi alla Programmazione commerciale e le relative norme sono prescrittivi e obbligatori, fermo restando il possesso dei requisiti minimi di programmazione commerciale della presente rielaborazione parziale di P.R.G.

Art. 24

Recupero dei centri storici (RCS)

Il “recupero del centro storico” urbano e dei centri storici delle frazioni, così come individuati e perimetrati nelle tavole di progetto del P.R.G. è previsto con le modalità di cui alla circolare A.R.T.A. n° 3/2000.

Gli elaborati relativi al recupero dei centri storici e le relative norme devono rispettare le direttive ed i criteri di cui alla predetta circolare. Essi costituiscono variante urbanistica del P.R.G.

Art. 25

Piano di emergenza comunale per la protezione civile (PEC)

Il “Piano di emergenza comunale per la protezione civile” (PEC) è strumento urbanistico di settore e riguarda la sicurezza, la protezione e la gestione delle calamità in emergenza per territori ad elevato rischio (esondazione, frane, ecc.) e ad alta vulnerabilità sismica. Il “PEC” è indirizzato all’abbassamento della vulnerabilità del territorio, intesa come riduzione del valore esposto attraverso l’innalzamento della qualità ed efficacia delle attività di previsione, prevenzione, pianificazione e gestione delle emergenze.

La normativa di riferimento per la redazione del PEC discende dalla Legge nazionale n° 225 del 1992, dal D.Lgs. n° 112 del 31.03.1998 e dalla L.R. n° 14 del 31.08.1998.

Art. 26

Piano regolatore cimiteriale (PRC)

Il “Piano regolatore cimiteriale” (PRC) è strumento urbanistico attuativo di settore e riguarda la previsione delle modalità di utilizzo dei cimiteri delle isole del Comune in conformità degli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10.09.1990 n° 285 e succ. mod. ed int..

Il “PRC” dovrà contenere le indicazioni e le prescrizioni relativamente al recupero e conservazione dell’ambito storico del cimitero, all’ampliamento dell’area cimiteriale e le norme per l’attuazione dei singoli interventi edilizi.

Il “PRC” individuerà aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari, per collettività e servizi comuni connessi (camera mortuaria, cappella, crematorio, ecc.). Valgono comunque le norme di cui all’art. 28 delle Ln 1666/2002.

IL “PRC” dovrà essere dimensionato con riferimento al soddisfacimento del servizio per il periodo di venti anni.

La redazione del “PRC” dovrà valutare:

l’andamento medio della mortalità nell’area di competenza territoriale sulla base dei dati

statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni statistiche;

la struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

la dinamica registrata nel tempo dalla diverse tipologie di sepoltura;

l'eventuale maggiore disponibilità di posti-salma a seguito di una razionalizzazione dell'utilizzazione delle aree e dei manufatti;

Il "PRC" dovrà altresì, individuare gli ambiti e i manufatti di interesse storico architettonico già soggette o da assoggettare a tutela monumentale e prevedere le relative norme per la conservazione e il restauro.

Il "PRC" va approvato in via definitiva ed esecutiva con deliberazione di Consiglio Comunale.

Art. 27

Convenzione di lottizzazione

I piani di lottizzazione sono corredati da apposita convenzione, redatta ai sensi delle vigenti disposizioni. In particolare la convenzione deve indicare:

le caratteristiche del piano proposto (volume complessivo costruibile ed indice medio di edificabilità, aree complessive delle superfici ad uso privato e ad uso pubblico);

le opere di urbanizzazione primaria, con la descrizione di massima delle opere da eseguirsi e dei tempi di realizzazione;

l'assunzione a carico del proprietario, degli oneri di urbanizzazione secondaria, in relazione all'entità degli insediamenti;

il periodo di validità del piano, non superiore a dieci anni e i tempi di attuazione;

le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;

le sanzioni convenzionali a carico dei proprietari per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di legge per le ipotesi di abusi edilizi o urbanistici.

La convenzione di lottizzazione è approvata dal Consiglio comunale con la deliberazione di autorizzazione alla lottizzazione.

Art. 28

Opere di urbanizzazione

Sono *opere di urbanizzazione primaria*, ai sensi dell'art. 4 della L. 847/64:

le strade,

gli spazi di sosta e di parcheggio,

gli spazi per l'allocatione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani,

le fognature,

la rete idrica,

la rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas,

la rete telefonica,

la pubblica illuminazione,

gli spazi di verde attrezzato,

Sono *opere di urbanizzazione secondaria* ai sensi dell'art. 44 della L. 865/71:

gli asili nido e le scuole materne,

le scuole d'obbligo,

i mercati di quartiere,

le delegazioni comunali,

le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi,
gli impianti sportivi di quartiere,
i centri sociali e le attrezzature culturali e sanitarie,
le aree verdi di cui al punto f) dell'art. 44 della Ln. 865/71.

Sono altresì opere di urbanizzazione secondaria le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento e al riciclaggio o distruzione dei rifiuti urbani solidi e liquidi per conto degli Enti territoriali.

Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono determinate dal Prg con riferimento agli standards urbanistici stabiliti dalle leggi nazionali e regionali vigenti.

In particolare i parcheggi pubblici devono essere localizzati e dimensionati in previsione delle caratteristiche funzionali ad essi assegnate dal Prg (parcheggi di scambio, parcheggi di sosta medio-breve, parcheggi di lunga sosta, parcheggi a servizio di impianti sportivi).

Art. 29

Oneri di urbanizzazione

Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono stabiliti con apposito regolamento sulla base delle vigenti disposizioni di legge e vanno versati al momento del rilascio della concessione.

Art. 30

Dotazione di parcheggi privati

Le nuove costruzioni devono essere dotate di spazi per la sosta privata, in aggiunta a quelli di dotazione pubblica già previsti al punto 2 dell'art. 5 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, commisurati ai seguenti standards:

- a) nelle nuove zone residenziali: mq. 10 per ogni 100 mc. di volume del fabbricato;
- b) nelle zone produttive del settore secondario: mq. 20 per ogni 100 mq. di superficie utile;
- c) nelle zone commerciali e direzionali: mq. 20 per ogni 50 mq. di superficie utile;

I posti macchina debbono avere le dimensioni minime di m. 2,20 x 5,00 utili, mentre quelli realizzati come box singoli al coperto debbono avere le dimensioni minime di m. 2,50 x 5,00. I progetti relativi devono indicare sia i posti-macchina, sia le corsie di servizio.

Le aree destinate ai posti macchina del presente articolo devono essere individuate sullo stesso lotto della costruzione. Eccezionalmente, in considerazione dell'impossibilità di reperire gli spazi necessari a tali fini nell'ambito del lotto oggetto di edificazione, è ammessa la destinazione a parcheggio di aree distinte dal lotto edificando, purché individuate nelle immediate vicinanze.

È ammessa la realizzazione di parcheggi privati sotterranei, nel rispetto del precedente art. 15, purché asserviti alle unità immobiliari.

Non possono essere vincolate a tale scopo le aree destinate dal piano ad attrezzature pubbliche o comunque ricadenti in zone ove è vietato l'utilizzo a parcheggio.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle zone in corso di attuazione sulla base di strumenti attuativi già approvati.

Art. 31

Intervento edilizio diretto

In tutte le zone del territorio comunale dove non sia prescritto il PUE e in quelle regolate da PUE approvati e comunque nell'ambito delle zone omogenee «A e «B», il Prg si

attua per intervento diretto, subordinato al rilascio di concessione edilizia o di autorizzazione edilizia o dalla comunicazione al sindaco dell'inizio dei lavori, secondo le modalità definite dal Regolamento edilizio comunale. La concessione edilizia può essere rilasciata anche in aree parzialmente prive di urbanizzazione, diverse dalle zone A e B, purchè quelle esistenti siano esplicitamente dichiarate sufficienti ai fini dell'abitabilità e dell'agibilità da parte dell'U.T.C.

TITOLO III DISCIPLINA DELLE SINGOLE ZONE

CAPITOLO I ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Art. 32

Divisione in zone del territorio comunale

Ai sensi dell'art. 2 del D. I. 2 Aprile 1968 n° 1444 il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone territoriali omogenee:

ZONE A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani e complessi architettonici che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche degli agglomerati stessi;

ZONE B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A;

ZONE C: le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente zona B;

ZONE D: le parti del territorio destinate agli insediamenti produttivi (industriali e artigianali), e alle attività commerciali e turistiche;

ZONE E: le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui – fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richiede insediamenti da considerare come zone C;

ZONE F le parti di territorio destinate ad attrezzature e impianti pubblici e/o di uso pubblico, di interesse generale e urbano;

Gli indici che regolano l'edificazione nelle varie zone sono da intendersi come minimi (superficie del lotto e superficie riservata agli spazi pubblici) o come massimi non superabili (altezza, indici fondiari ed edilizi di edificabilità, superficie coperta, rapporto di copertura, indice di utilizzazione fondiaria ed edilizia);

Art. 33

Destinazioni d'uso ammesse nelle zone

Le destinazioni ammesse nelle singole zone omogenee e funzionali sono indicate nelle norme specifiche di zona.

La destinazione residenziale, qualora non esplicitamente e diversamente specificato nelle norme delle singole zone, si intende comprensiva delle attività commerciali di vendita al dettaglio (esclusa la grande distribuzione e i centri commerciali intermedi di nuovo insediamento) e delle attività artigianali non nocive e moleste a giudizio dell'Amministrazione comunale, purché inserite all'interno delle tipologie edilizie residenziali.

La destinazione residenziale si intende pure compatibile con le seguenti attività e funzioni: attività professionali e per uffici privati, edifici per pubblici spettacoli ed attività culturali ed associative quali cinema, teatri, sale di riunione in genere, sedi di associazioni culturali e politiche e simili.

Sono pure compatibili con la destinazione residenziale le attrezzature ricettive alberghiere ed extra alberghiere; e i servizi di interesse collettivo, culturale, sanitario, ricreativo, ecc., anche privati, di carattere urbano.

Per gli insediamenti o attività produttive esistenti, ivi comprese le attrezzature ricettive di carattere alberghiero ed extra alberghiero, sono consentite, a mezzo di rilascio di singola concessione edilizia, opere per l'adeguamento a prescrizioni di legge, per miglioramenti funzionali delle attrezzature e degli impianti, nonché la realizzazione dei servizi di interesse collettivo (attrezzature sportive e ricreative, agenzie, ritrovi, etc.).

CAPITOLO II

ZONE «A» DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE

Art. 34

Zone «A»: definizione, interventi e destinazioni d'uso ammessi

Le Zone A comprendono parti del territorio interessate da agglomerati urbani e/o complessi edilizi che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

In applicazione della circolare D.R.U. 3/2000 Prot.4159 dell'11/07/2000 con oggetto: "Aggiornamento dei contenuti degli strumenti urbanistici generali e attuativi per il recupero dei centri storici", potrà essere previsto l'intervento edilizio diretto, anche con concessione singola, attraverso i particolari vincoli e le prescrizioni di intervento che saranno specificate negli appositi elaborati da redigere anche in variante urbanistica di zona A, dopo l'approvazione definitiva del presente progetto di rielaborazione parziale del P.R.G.

Questa zona, così come individuata nelle tavole di P.R.G., è altresì zona di recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 comma 1 e 2 della L. 5 agosto 1978 n° 457.

L'Amministrazione Comunale può provvedere con deliberazione di Consiglio Comunale, nell'ambito di tale zona, alla individuazione degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree per i quali il rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia è subordinato alla formazione dei Piani di Recupero (PR) di cui all'art. 28 della citata L. 457/78, con le modifiche e le integrazioni disposte dalla normativa regionale, fermi restando gli eventuali particolari vincoli e le prescrizioni di intervento che verranno specificate negli appositi elaborati previsti dalla Circolare 3/2000.

Per le aree e gli immobili non assoggettati agli eventuali piani di recupero e, per quelli assoggettati sino all'approvazione degli stessi, nelle zone "A2" e "A3" di norma si attuano, con intervento edilizio diretto, gli interventi stabiliti dall'art. 20 lettere a), b) e c) della L.R. n. 71/78. Per quanto riguarda gli interventi di cui alla lettera d) del medesimo art. 20 della L.R. n. 71/78 (ristrutturazione edilizia) essi sono consentiti previa accertata documentazione tecnica laddove non è possibile limitare gli interventi prescritti nelle precedenti tre lettere, ma sempre con esclusione di demolizione totale e relativa sostituzione edilizia delle strutture murarie principali.

I fabbricati compresi nelle zone "A2" e "A3" sono soggetti a particolari vincoli e prescrizioni di intervento. Essi sono:

a) edifici monumentali: sono i fabbricati vincolati ai sensi della L. 01/06/39 n. 1089;

b) fabbricati di valore storico-architettonico, storico-tipologico, etno-antropologico e comunque di interesse storico-artistico individuati dal P.R.G., soggetti a restauro conservativo, così come definito alla lettera c) dell'art. 20 della L.R. n. 71/78, nel quadro delle indicazioni della D.L.vo 490/99 sulla tutela delle cose di interesse storico-artistico.

c) tessuto urbano storico di edilizia minore, normato dal successivo articolo.

d) edifici di recente edificazione (realizzati dagli anni '50 in poi): tutti gli interventi sono consentiti con esclusione di ampliamenti e/o sopraelevazione. In caso di demolizione e sostituzione edilizia, fermo restando il rispetto del volume preesistente, comunque non è consentito superare i limiti imposti dal D.I. 1444/68, art. 7.

Nei casi riguardanti aree con destinazione d'uso ad attrezzature e impianti di interesse comune e/o generale, nonché a verde pubblico e a parcheggi ricadenti all'interno delle zone omogenee "A2" e "A3", il piano si attua a mezzo di intervento edilizio diretto nel rispetto di quanto prescritto ai precedenti commi.

Al fine della rivalutazione delle funzioni di centralità urbana e della loro adeguata diversificazione nonché dell'applicazione della Lr 22/12/1999 n. 28 relativamente alle previsioni urbanistiche riferite al settore commerciale in verifica del D.p.r.s. 1/7/2000, è possibile l'insediamento delle seguenti destinazioni d'uso anche in mancanza di PUE, fatte salve le limitazioni specifiche relative alle singole sottozone:

- quelle esistenti con le superfici esistenti;
 - residenze senza limiti di superficie;
 - attività commerciali di vendita al dettaglio (esercizi di vicinato), massimo mq. 150;
 - uffici pubblici e servizi pubblici (Pronto Soccorso, Commissariato P.S., Stazioni C.C., Uffici P.T.), massimo mq. 400;
 - uffici e servizi privati (banche, società, istituti, agenzie turistiche), massimo mq. 400.
 - studi professionali, massimo mq. 200;
 - alberghi e ricezione turistica, massimo posti letto 150 riferiti ai corpi di fabbrica, ovvero alle unità edilizie;
 - botteghe artigianali non nocive e/o moleste, massimo mq. 150;
 - servizi privati (scuole, case di cura, palestre, ecc.), massimo mq. 400;
 - attività culturali ed associative private (musei, circoli culturali e ricreativi, sedi di partito, biblioteche, sale riunioni), massimo mq. 400;
 - attività per lo spettacolo (cinema, teatri, sale concerto), massimo 400 spettatori;
- eventuali accorpamenti di superficie con la stessa destinazione d'uso non potranno eccedere i limiti sopra riportati;

la destinazione d'uso a Paese-albergo è finalizzata a consentire su iniziativa privata la realizzazione di servizi di ospitalità turistico-ricettiva e/o di soggiorno scientifico connesso ad attività di studio e di ricerca. La tipologia di paese-albergo prevede il recupero e la rifunzionalizzazione di vani (camere) all'interno delle unità edilizie esistenti capaci di due posti letto per ciascun vano, atti alla ricezione turistica, con ingresso reso indipendente, preferibilmente su strada e servizio igienico sanitario annesso a ciascuna camera con eventuale angolo cottura. I servizi di propaganda, prenotazione, ricezione e assistenza saranno disimpegnati dal Comune il quale potrà a ciò delegare la Pro Loco. L'attività di paese-albergo può essere soggetta a forme di contributo pubblico a fondo perduto da parte del Comune e/o della Provincia Regionale.

Ai fini della individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 27 della Ln 457/78, la possibilità di formazione dei Piani per il recupero di cui all'art. 28 della medesima legge è estesa alla intera zona A, anche attraverso Piani di recupero interessanti un singolo isolato e/o complesso monumentale.

Art. 35

Prescrizioni particolari nel Centro Storico

Negli edifici che non sono stati individuati nelle tavole del P.R.G. come edifici di particolare interesse storico, artistico o ambientale sono consentiti gli interventi di: 1) manutenzione ordinaria; 2) manutenzione straordinaria; 3) restauro e risanamento conservativo; 4) ristrutturazione edilizia nei limiti di cui al precedente articolo; 5) ripristino filologico; 6) completamento morfologico; 7) restauro urbano; 8) riqualificazione urbanistica e ambientale e di recupero di immobili a destinazioni specialistiche; 9) ristrutturazione urbanistica; di cui all'art. 20 della L.R. 28 dicembre 1978 n. 71 e alla Circolare n° 8 del 13/08/1999 dell'Assessorato Regionale dei LL.PP. Sono consentiti altresì eventuali interventi di demolizione e ricostruzione di fabbricati fatiscenti e pericolanti purché entro i limiti della sagoma e degli allineamenti preesistenti. Tutti gli interventi, anche con eventuali modifiche, integrazione e aggiunte, potranno essere specificati nel rispetto delle norme e delle prescrizioni della Circolare D.R.U. 3/2000; in ogni caso i limiti inderogabili di densità edilizia sono fissati nelle zone "A2" e "A3" dall'art. 7 del D.I. 1444/68.

In attesa dell'approvazione degli elaborati di cui alla Circolare D.R.U. n° 3/2000 sono consentiti soltanto gli interventi 1), 2), 3), 4) del precedente comma.

Comunque gli interventi devono assicurare:

il rispetto del sistema dei rapporti tra lo spazio pubblico e quello privato (androne, cortili, scale);

il rispetto dell'originario schema compositivo dei vuoti (porte, finestre, balconi ecc.) e dei pieni (l'opera muraria);

il mantenimento degli elementi della partitura architettonica, delle opere di finitura e delle parti tipologiche e funzionali;

l'uso dei materiali tradizionali nelle opere di integrazione e di sostituzione di elementi fatiscenti (elementi in pietra, infissi in legno, ringhiere in ferro);

il mantenimento di tegole a coppi di tipo siciliano o di altro tipo laddove preesistente o documentato per il manto di copertura delle falde.

In ogni caso sono esclusi elementi di finitura non adeguati alle caratteristiche del centro storico (serrande avvolgibili, infissi in alluminio anodizzato, balconi con parapetti in muratura piena, mensole sottobalcone e pensiline in c.l.s., gli intonaci plastici e/o cementiti nel rifacimento dei prospetti, coloriture e materiali di rivestimento per esterni alloctoni).

Gli Enti erogatori di servizi a rete negli interventi sugli spazi pubblici e sulle parti pubbliche degli edifici devono prevedere una revisione del sistema di conduzione degli impianti (telefonici, elettrici, del gas) orientata alla realizzazione di cavidotti interrati o allocati lungo le linee di raccordo verticale tra unità edilizie nel rispetto dell'ordito architettonico delle facciate.

Le prescrizioni di cui al comma precedente valgono anche per l'allocazione da parte dei privati delle condotte di scarico e degli impianti tecnologici.

Gli impianti di pubblica illuminazione debbono essere revisionati con progetto unitario per l'intero centro storico finalizzato anche alla valorizzazione degli edifici storico architettonici e degli spazi pubblici antistanti.

Gli interventi di sostituzione e di manutenzione delle pavimentazioni degli spazi pubblici vanno orientati al ripristino delle pavimentazioni della tradizione in pietra locale.

Le attività relative alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi del precedente articolo e relative ai numeri 3, 6 e 8 possono essere ubicate in locali esistenti di altezza non inferiore a metri 2,70 negli edifici di interesse storico-architettonico.

Art. 36

Zona «A1»: Edifici e/o complessi con caratteri storico-artistico monumentali

La zona omogenea “A1” comprende manufatti architettonici e complessi edilizi nel tessuto urbano, nonché nuclei sparsi, agglomerati rurali, bagli, casali, masserie, fattorie, case rurali, mulini e manufatti rurali specialistici e/o produttivi di particolare valenza ed interesse storico-architettonico, tipologico e/o etno-antropologico, ed elementi architettonici isolati diffusi su tutto il territorio comunale.

La zona omogenea “A1”, così come individuata nelle tavole di P.R.G., è altresì zona di recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 comma 1 e 2 della L. 5 agosto 1978 n° 457.

Gli edifici e i complessi di cui al presente articolo sono indicati nelle tavole del Prg con un numero progressivo in colore rosso e coincidono con quanto indicato dal Piano paesistico delle Isole Eolie (Ptp) con la sigla «3D».

L’Amministrazione Comunale può provvedere con deliberazione di Consiglio Comunale, nell’ambito di tale zona, alla individuazione degli immobili dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree per i quali il rilascio della concessione o dell’autorizzazione edilizia è subordinato alla formazione dei Piani di Recupero (PR) di cui all’art. 28 della citata L. 457/78, con le modifiche e le integrazioni disposte dalla normativa regionale.

Per le aree e gli immobili non assoggettati agli eventuali piani di recupero e, per quelli assoggettati sino all’approvazione degli stessi, nella zona “A1” di norma si attuano, con intervento edilizio diretto, gli interventi stabiliti dall’art. 20 lettere a), b) e c) della L.R. n. 71/78. Per quanto riguarda gli interventi di cui alla lettera d) del medesimo art. 20 della L.R. n. 71/78 essi sono consentiti previa accertata documentazione tecnica laddove non è possibile limitare gli interventi prescritti nelle precedenti tre lettere, ma sempre con esclusione di demolizione totale e relativa sostituzione edilizia delle strutture murarie principali.

Nei casi riguardanti aree e/o manufatti con destinazione d’uso ad attrezzature e impianti di interesse comune e/o generale, nonché a verde pubblico ricadenti all’interno della zona omogenea “A1”, il piano si attua a mezzo di intervento edilizio diretto per gli edifici o le aree esistenti alla data di adozione del P.R.G. nel rispetto di quanto prescritto ai precedenti commi.

Le destinazioni d’uso di cui ai precedenti artt. 32 e 33 devono essere compatibili con la tipologia edilizia esistente e con l’intervento di restauro e risanamento conservativo.

Gli interventi sono comunque subordinati al preventivo nulla osta della competente Soprintendenza per i BB. AA. CC.

Al fine di favorire la utilizzazione del patrimonio edilizio esistente della zona storica “A1” sono consentite destinazioni d’uso alternative stagionali e attrezzature volte a potenziare la cultura dell’accoglienza. Sono altresì ammesse destinazioni d’uso degli immobili esistenti ad albergo (o ad analoga tipologia di destinazione d’uso), ristoranti, trattorie, bar, luoghi di svago e di riunione, purché gli interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e morfologiche e senza alterazione dei volumi. Il rilascio della concessione o della autorizzazione edilizia è subordinato alla verifica di compatibilità delle specifiche destinazioni alla accessibilità carrabile dei siti, nonché al rispetto delle vigenti norme di sicurezza.

Art. 37

Zona «A2»: tessuti urbani di particolare interesse storico e ambientale

La zona omogenea del centro storico urbano “A.2” è costituita dal nucleo storico dell’abitato di Lipari, ivi compreso il complesso della cittadella monumentale del Castello, il

cui impianto morfologico, tipologico e di tessuto urbano, e la stessa qualità formale dei manufatti edilizi vanno preservati. In tale zona sono ammessi interventi finalizzati alla conservazione, al recupero, al restauro, al consolidamento, alla riqualificazione ed alla valorizzazione del tessuto storico e dei manufatti esistenti, con esclusione di ulteriori alterazioni del tessuto e dell'aspetto tecnologico-formale delle superfici esterne dei manufatti.

La struttura principale dell'impianto viario è definita dall'insediamento storico formatosi attraverso varie stratificazioni da epoca antichissima sino agli interventi sette-ottocenteschi. Alcuni interventi edilizi, prevalentemente residenziali ma anche relativi a edifici pubblici, sviluppatisi dal secondo dopoguerra hanno comunque modificato la qualità originaria di parti limitate del tessuto edilizio.

I tessuti urbani di cui al presente articolo sono individuati nelle tavole del Prg con la sigla «A2», vengono segnati, come da leggenda, con apposito retino e linea di perimetro e coincidono in generale con quanto indicato dal Ptp quali «Centri storici generatori» designati dallo stesso con la sigla «RNS».

Il Prg si attua attraverso Piano particolareggiato esecutivo (PUE) esteso alle intere zone A1 e A2. Il PUE per il centro storico costituisce occasione per un recupero sistematico anche al fine della costituzione di iniziative turistiche ivi compresa la definizione di strutture ricettive alberghiere che non modifichino le volumetrie esistenti.

Ai fini della determinazione di possibili interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica è permessa l'applicazione di quanto definito dalla circolare 3/2000 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (Arta) anche in sostituzione del Piano urbanistico esecutivo di cui al precedente comma.

In assenza di PUE ed in relazione alle già avvenute modificazioni delle unità edilizie esistenti, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento, di opere interne, di restauro, di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia nei limiti di cui ai precedenti artt. 34 e 36.

Sono consentite variazioni della destinazione d'uso con i criteri di cui agli artt. 33 e 34 nel rispetto delle tipologie edilizie esistenti.

Gli interventi sono comunque subordinati al preventivo nulla osta della competente Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici.

Art. 38

Zona «A3»: tessuti urbani di particolare interesse ambientale

La zona omogenea «A.3» comprende i centri storici delle antiche frazioni i cui impianti morfologici, tipologici e di tessuto urbano, e la stessa qualità formale dei manufatti edilizi vanno preservati. In tale zona sono ammessi interventi finalizzati alla conservazione, al recupero, alla riqualificazione ed alla valorizzazione del tessuto storico e dei manufatti esistenti, con esclusione di ulteriori alterazioni del tessuto e dell'aspetto tecnologico-formale delle superfici esterne dei manufatti.

Comprende il sito dei centri abitati di numerose frazioni e insediamenti minori sia dell'Isola di Lipari che delle Isole di Stromboli, Panarea, Filicudi e Alicudi che presentano particolare interesse architettonico e ambientale, nel quale ricadono anche alcuni degli edifici più significativi per caratteri formali e aspetti etnoantropologici di cui al precedente art. 36 (Zona «A1»).

La struttura principale dell'impianto è definito in prevalenza da insediamenti formati da aggregati edilizi nati lungo assi viari o sentieri preesistenti sui quali ha preso forma un sistema insediativo con corpi di fabbrica di varie epoche, comunque in prevalenza non anteriori al secolo XIX.

I tessuti urbani di cui al presente articolo sono individuati nelle tavole del Prg con la

sigla «A3», vengono segnati, come da legenda, con apposito retino e linea di perimetro e coincidono in generale con quanto indicato dal Ptp quali «Centri storici di propaggine» designati dallo stesso con la sigla «RNS».

In applicazione della circolare D.R.U. 3/2000 Prot.4159 dell'11/07/2000 con oggetto: "Aggiornamento dei contenuti degli strumenti urbanistici generali e attuativi per il recupero dei centri storici", potrà essere previsto l'intervento edilizio diretto, anche con concessione singola, attraverso i particolari vincoli e le prescrizioni di intervento che saranno specificate negli appositi elaborati da redigere anche in variante urbanistica di zona A, dopo l'approvazione definitiva del presente progetto di rielaborazione parziale del P.R.G.

Queste zone, così come individuate nelle tavole di P.R.G., sono altresì zone di recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 comma 1 e 2 della L. 5 agosto 1978 n° 457.

L'Amministrazione Comunale può provvedere con deliberazione di Consiglio Comunale, nell'ambito di tali zone, alla individuazione degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree per i quali il rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia è subordinato alla formazione dei Piani di Recupero (PR) di cui all'art. 28 della citata L. 457/78, con le modifiche e le integrazioni disposte dalla normativa regionale, fermi restando gli eventuali particolari vincoli e le prescrizioni di intervento che verranno specificate negli appositi elaborati previsti dalla Circolare 3/2000.

Per le aree e gli immobili non assoggettati agli eventuali piani di recupero e, per quelli assoggettati sino all'approvazione degli stessi, nella zona "A.3" di norma si attuano, con intervento edilizio diretto, gli interventi stabiliti dall'art. 20 lettere a), b) e c) della L.R. n. 71/78. Per quanto riguarda gli interventi di cui alla lettera d) del medesimo art. 20 della L.R. n. 71/78 essi sono consentiti previa accertata documentazione tecnica laddove non è possibile limitare gli interventi prescritti nelle precedenti tre lettere, ma sempre con esclusione di demolizione totale e relativa sostituzione edilizia delle strutture murarie principali.

I fabbricati compresi nella zona "A.3" sono soggetti a particolari vincoli e prescrizioni di intervento. Essi sono:

a) edifici monumentali: sono i fabbricati vincolati ai sensi della L. 01/06/39 n. 1089;

b) fabbricati di valore storico-architettonico, storico-tipologico, etno-antropologico e comunque di interesse storico-artistico individuati dal P.R.G., soggetti a restauro conservativo, così come definito alla lettera c) dell'art. 20 della L.R. n. 71/78, nel quadro delle indicazioni della L. 1089/39 sulla tutela delle cose di interesse storico-artistico.

c) tessuto urbano storico di edilizia minore, normato dal successivo articolo.

d) edifici di recente edificazione (realizzati dagli anni '50 in poi): tutti gli interventi sono consentiti con esclusione di ampliamenti e/o sopraelevazione. In caso di demolizione e sostituzione edilizia, fermo restando il rispetto del volume preesistente, comunque non è consentito superare i limiti imposti dal D.I. 1444/68, art. 7.

Nei casi riguardanti aree con destinazione d'uso ad attrezzature e impianti di interesse comune e/o generale, nonché a verde pubblico e a parcheggi ricadenti all'interno della zona omogenea "A.3", il piano si attua a mezzo di intervento edilizio diretto nel rispetto di quanto prescritto ai precedenti commi.

Al fine di favorire la utilizzazione del patrimonio edilizio esistente della zona storica "A.3" sono consentite destinazioni d'uso alternative stagionali e attrezzature volte a potenziare la cultura dell'accoglienza. Sono altresì ammesse destinazioni d'uso degli immobili esistenti ad albergo (o ad analoga tipologia di destinazione d'uso), paese -albergo, ristoranti, trattorie, bar, luoghi di svago e di riunione, purché gli interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e morfologiche e senza alterazione dei volumi. Il rilascio della concessione o della autorizzazione edilizia è subordinato alla verifica di

compatibilità delle specifiche destinazioni alla accessibilità dei siti, nonché al rispetto delle vigenti norme di sicurezza.

Per la zona "A.3" è altresì facoltativo il ricorso al Piano Particolareggiato (PP), anche per ambiti di intervento limitati e circoscritti da apposita perimetrazione da sottoporre a delibera di Consiglio Comunale. In attesa dell'approvazione dell'eventuale "PP", gli interventi pubblici e privati sono attuati secondo i commi precedenti, nel rispetto della circolare D.R.U. 3/2000 sopra citata.

Il Prg si può dunque attuare attraverso Piano particolareggiato esecutivo (PUE) esteso alle intere zone A1 e A2. Il PUE per il centro storico costituisce occasione per un recupero sistematico anche al fine della costituzione di iniziative turistiche ivi compresa la definizione di strutture ricettive alberghiere che non modifichino le volumetrie esistenti.

Ai fini della determinazione di possibili interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica è permessa l'applicazione di quanto definito dalla circolare 3/2000 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (Arta) anche in sostituzione del Piano urbanistico esecutivo di cui al precedente comma.

In assenza di PUE ed in relazione alle già avvenute modificazioni delle unità edilizie esistenti, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento, di opere interne, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia senza modifica dei volumi e dei prospetti esistenti, ovvero che non conducono ad una totale sostituzione degli immobili, secondo le prescrizioni del precedente art. 34.

Le destinazioni d'uso ammesse sono le seguenti: residenza, commercio al dettaglio, pubblici esercizi e servizi di somministrazione, servizi di ristoro, alberghi e attività turistico-ricettive, studi professionali, artigianato di servizio ed attività artigianali compatibili con la residenza, residenze speciali, spazi e attrezzature per la cultura e la comunicazione, attrezzature scolastiche, attrezzature di quartiere e di interesse generale, parcheggi al piano terra e interrato, attività del terziario e servizi connessi.

La destinazione d'uso a Paese-albergo è finalizzata a consentire su iniziativa privata la realizzazione di servizi di ospitalità turistico-ricettiva e/o di soggiorno scientifico connesso ad attività di studio e di ricerca. La tipologia di paese-albergo prevede il recupero e la rifunzionalizzazione di vani (camere) all'interno delle unità edilizie esistenti capaci di due posti letto atti alla ricezione turistica, con ingresso reso indipendente, preferibilmente su strada e servizio igienico sanitario annesso a ciascuna camera con eventuale angolo cottura. I servizi di propaganda, prenotazione, ricezione e assistenza saranno disimpegnati dal Comune il quale potrà a ciò delegare la Pro Loco. L'attività di paese-albergo può essere soggetta a forme di contributo pubblico a fondo perduto da parte del Comune e/o della Provincia Regionale.

L'Amministrazione Comunale potrà inoltre predisporre per la zona "A.3" apposito "Piano del colore e del decoro urbano" (PCDU), con valore di Piano Particolareggiato di settore, per il ripristino, la sistemazione e la valorizzazione ambientale dei prospetti e degli affacci sulla viabilità e sulle aree pubbliche degli edifici pubblici e privati del centro storico urbano.

Anche per la zona "A.2" valgono le prescrizioni di cui al precedente art. 35.

Sono consentite variazioni della destinazione d'uso con i criteri di cui agli artt. 33 e 34 nel rispetto delle tipologie edilizie esistenti.

Gli interventi sono comunque subordinati al preventivo nulla osta della competente Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici.

CAPITOLO III

ZONE «B»: SATURE E DI COMPLETAMENTO A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE

Art. 39

Zone «B»: definizione e destinazioni d'uso ammesse

Le zone B sono destinate principalmente alla residenza ed ai relativi servizi, ai sensi del precedente art. 14.

Interessano ambiti territoriali urbanizzati con i requisiti di cui al DM 1444/68, dove il Ptp prevede la trasformazione (TR) o la modifica (MO) rinviando alla formazione del Prg le scelte urbanistiche di dettaglio.

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia, demolizione e nuova edificazione secondo le indicazioni definite nei successivi articoli relativi alle singole zone.

Le aree già asservite alla cubatura utilizzata per le costruzioni esistenti non sono più ricomputabili per il medesimo fine.

Interventi di ristrutturazione urbanistica sono vincolati, se ritenuti opportuni, alla redazione di PUE estesi all'intera sottozona.

È permesso l'intervento diretto attraverso singole autorizzazioni e/o concessioni edilizie riferite alle unità immobiliari e/o alle unità edilizie.

Ai fini della individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 27 della Ln 457/78, la possibilità di formazione dei Piani per il recupero di cui all'art. 28 della medesima legge è estesa alla sottozona B1; in tal caso è ammessa la ristrutturazione urbanistica nel rispetto della viabilità principale di Prg.

Ai fini dell'integrazione della residenza con le altre funzioni urbane nonché dell'applicazione della Lr 22/12/1999 n. 28 relativamente alle previsioni urbanistiche riferite al settore commerciale in verifica del d.p.r.s. 1/7/2000, preferibilmente negli stessi edifici e/o negli stessi complessi edilizi sono ammesse, nei limiti ed alle condizioni di cui ai successivi articoli, le seguenti destinazioni d'uso:

quelle esistenti con le superfici esistenti;

servizi pubblici e privati, ad integrazione di quelli previsti nelle zone F, locali per associazioni culturali, assistenziali e religiose;

attività commerciali con superficie di vendita non superiore a mq. 300 (incrementabili della superficie destinata ad esposizione e deposito);

attività direzionali, uffici pubblici e privati, studi professionali, con superficie non superiore, per unità produttiva, a mq. 400;

pubblici esercizi, attività ricreative, culturali, politiche e sociali, mostre ed esposizioni, convivenze, con superficie utile non superiore a mq. 800 e con l'esclusione di ospedali e caserme;

attività artigianali di servizio, con superficie utile non superiore a mq. 400, con esclusione di attività nocive, dannose o comunque rumorose;

depositi e magazzini con superficie utile non superiore a mq. 300, purché non isolati o separati dagli edifici destinati alla residenza.

attrezzature alberghiere e ricettive turistiche (pensioni, ostello della gioventù) senza limiti di superficie.

Non sono consentite le attività incompatibili quali industrie, allevamento di animali, impianti sportivi motoristici, depositi a cielo aperto di qualsiasi genere e tipo, insistenti sulle aree libere o di pertinenza degli edifici.

Sono consentite variazioni alla destinazione d'uso secondo i criteri di cui ai precedenti comma.

Art. 40

Zona «B1»: Aree urbane complete o in via di completamento

Comprende le aree in generale totalmente edificate di recente formazione, differenti dalle Zto «A», prevalentemente allocate nel centro abitato di Lipari e Canneto con corpi di fabbrica contenenti edifici con diverse tipologie.

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di demolizione e di nuova edificazione, nel rispetto delle norme che regolamentano gli interventi in zone sismiche, e con:

indice fondiario massimo	If	=	4 mc/mq
altezza massima filo gronda	Hm	=	7,50 ml
piani fuori terra	massimo		N° 2

È possibile raggiungere l'altezza di 9,50 al colmo del tetto nel caso di coperture a falde inclinate con pendenza del 25% che andranno realizzate con tegolati a coppi o tipo marsigliesi; entro tali vincoli è possibile avere soffitte praticabili.

Il Prg si attua attraverso interventi diretti, previa autorizzazione e/o concessione edilizia e le aree di recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 27 della Ln 457/78 per la formazione dei Piani per il recupero di cui all'art. 28 della medesima legge, sono estese all'intera zona B1.

Nelle Z.t.o. B1 ai sensi dell'Art. 39 della Lr n. 19 del 31/3/1972 è possibile per i lotti di terreno aventi una superficie non superiore a metri quadrati 120, la densità edilizia fondiaria di mc/mq 9 con un'altezza massima comunque nel rispetto dei valori sopra indicati.

Per i lotti di terreno aventi una superficie superiore a mq. 120 e non superiore a mq. 200 il volume massimo consentito è di mc 1000, con un'altezza massima comunque nel rispetto dei valori sopra indicati.

Le tipologie indicate e non prescrittive per la nuova edificazione sono edifici aggregati a schiera, in linea, e/o palazzine singole.

Art. 41

Zona «B2»: Aree urbane in via di completamento

Comprende aree urbane già in buona parte edificate, allocate per lo più nelle aree periferiche del centro abitato di Lipari, di Canneto e di Vulcano e in alcune frazioni prevalentemente occupate da case singole.

Si attua nel rispetto degli indici definiti dai PUE operanti e per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di demolizione e di nuova edificazione, e con:

indice fondiario massimo If	=	2,5 mc/mq
altezza massima Hm	=	7,50 ml
piani fuori terra massimo		N° 2

Il Prg si attua attraverso interventi diretti previa autorizzazione e/o concessione edilizia.

Sono consentite variazioni alla destinazione d'uso dei piani interrati o seminterrati così come previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 42

Zona «B3»: Aree urbane non ulteriormente urbanizzabili

Comprende aree urbane periferiche già edificate allocate nell'ambito delle aree dei centri abitati di alcune frazioni, che presentano i requisiti definiti dal DM 1444/68, prevalentemente occupate da ville e case singole di cui non si prevede incremento della stanzialità esistente.

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di demolizione e nuova edificazione.

Per la demolizione e nuova edificazione è possibile un incremento della cubatura esistente del 30% senza modifica delle altezze medie che comunque non devono superare la misura di $H_m = 7,50$ al fini dell'adeguamento dei servizi e dell'incremento dell'offerta di posti letto per il turismo.

Il Prg si attua attraverso interventi diretti previa autorizzazione e/o concessione edilizia.

Sono consentite variazioni alla destinazione d'uso dei piani interrati o seminterrati così come previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Ai fini della determinazione di interventi di riordino urbanistico, così come previsto per le aree definite con la sigla RIO dal Ptp il Prg si attua attraverso Piano urbanistico esecutivo (PUE) esteso all'intera area e in sede di formazione del PUE è possibile definire l'apertura di nuove strade e integrazioni di cubatura comunque non eccedente i valori di cui al precedente art. 22 per le Zto «B2».

CAPITOLO IV

ZONE «C»: ESPANSIONE URBANA

Art. 43

Zone «C»: definizione e destinazioni d'uso ammesse

Le zone C sono destinate alla residenza ed ai relativi servizi, ai sensi del precedente art. 14.

Ai fini della determinazione delle aree da assegnare ad Edilizia Economica e Popolare, l'Amministrazione comunale può determinare il fabbisogno relativo entro il 50% della complessiva disponibilità delle Zto «C».

Ai fini dell'integrazione della residenza con le altre funzioni urbane, preferibilmente negli stessi edifici e/o negli stessi complessi edilizi sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

servizi pubblici e privati, ad integrazione di quelli previsti nelle zone F, locali per associazioni culturali, assistenziali e religiose;

attività commerciali con superficie di vendita non superiore a mq. 500 (incrementabili della superficie destinata ad esposizione e deposito),

attività direzionali, uffici pubblici e privati, studi professionali, artigianato di servizio con superficie non superiore, per unità produttiva, a mq. 300;

pubblici esercizi, attività ricreative, culturali, politiche e sociali, mostre ed esposizioni, convivenze, con superficie non superiore a 500 mq, con esclusione di ospedali e caserme;

attività artigianali di servizio con superficie non superiore ai 300 mq, con esclusione di

attività nocive, dannose o comunque rumorose;

depositi e magazzini con superficie utile non superiore a mq. 200 purché non isolati o separati dagli edifici destinati alla residenza.

attrezzature alberghiere e ricettive turistiche (pensioni, ostello della gioventù) senza limiti di superficie.

Non sono consentite le attività incompatibili quali industrie, allevamento di animali, impianti sportivi motoristici, depositi di qualsiasi genere e tipo, a cielo aperto, insistenti sulle aree libere o di pertinenza degli edifici.

Sono consentite variazioni alla destinazione d'uso secondo i criteri di cui ai precedenti comma.

Si attuano attraverso intervento indiretto: Piani urbanistici esecutivi (PUE), secondo le indicazioni e i limiti riferiti alle superfici minime definite ai successivi articoli, e nel rispetto delle norme che regolamentano gli interventi in zone sismiche.

Art. 44

Zona «C1»: Espansione urbana anche ai fini della stanzialità turistica

Comprende parti del territorio comunale, libere o in parte occupate da costruzioni, confinanti con aree del centro abitato, già parzialmente utilizzate per l'edificazione, che vengono destinate a nuovi complessi insediativi.

Il Prg si attua per intervento indiretto (PUE).

Ai fini del soddisfacimento degli standards del D.M. 1444/'68 le aree pubbliche e di uso pubblico (standards urbanistici) sono determinate in misura non inferiore ai 18 mq per 100 mc di volume edificabile (art. 4 punto 3 del D.M. 1444/'68).

Le zone C1 si attuano nel rispetto degli indici e dei parametri di seguito riportati:

indice di fabbricabilità territoriale massima:	It = 0,75 mc/mq
altezza massima:	Hm = 7,50 ml
numero massimo dei piani abitabili fuori terra:	N = 2

è possibile la edificazione in aderenza;

estensione minima del PUE mq 10.000.

Le tipologie indicate sono: case singole, in linea o a schiera.

Per gli insediamenti destinati al turismo, ovvero per alberghi e strutture ricettive, è possibile l'adozione di tipologie che consentono l'utilizzo delle aree di pertinenza, asservite all'edificazione per la realizzazione di attrezzature e servizi complementari all'impresa turistica nel rispetto del volume complessivo consentito, in questo caso è possibile la definizione di PUE estesi ad un comparto, ai sensi dell'art. 11 della Lr 71/78, della dimensione minima di 5.000 mq e le aree destinate a servizi, di proprietà e gestione privata, possono essere computate al fine del soddisfacimento degli standard di cui al DM 1444/68. È fatto comunque obbligo del versamento degli oneri di costruzione e urbanizzazione e il PUE va convenzionato per la eventuale cessione di aree destinate a parcheggi, strade e servizi complementari alla viabilità se ritenuti necessari dall'Amministrazione Comunale.

Art. 45

Zona «C2»: Espansione estensiva anche ai fini della stanzialità turistica

Comprende parti del territorio comunale, libere o in parte occupate da costruzioni, confinanti con aree del centro abitato, già parzialmente utilizzate per l'edificazione, che vengono destinate a nuovi complessi insediativi.

Il Prg si attua per intervento indiretto (PUE).

Ai fini del soddisfacimento degli standards del D.M. 1444/'68 le aree pubbliche e di uso pubblico (standards urbanistici) sono determinate in misura non inferiore ai 18 mq per 100

mc di volume edificabile (art. 4 punto 3 del D.M. 1444/'68).

Le zone C2 si attuano nel rispetto degli indici e dei parametri di seguito riportati:

indice di fabbricabilità territoriale massima: $It = 0,50$ mc/mq

altezza massima: $Hm = 7,50$ ml

numero massimo dei piani abitabili fuori terra: $N = 2$

è possibile la edificazione in aderenza.

estensione minima del PUE mq 15.000.

Le tipologie indicate sono: case singole, in linea o a schiera.

Per gli insediamenti destinati al turismo, ovvero per alberghi e strutture ricettive, è possibile l'adozione di tipologie che consentono l'utilizzo delle aree di pertinenza, asservite all'edificazione per la definizione di attrezzature e servizi complementari all'impresa turistica nel rispetto del volume complessivo consentito, in questo caso è possibile la definizione di PUE estesi ad un comparto, ai sensi dell'art. 11 della Lr 71/78, della dimensione minima di 10.000 mq e le aree destinate a servizi, di proprietà e gestione privata, possono essere computate al fine del soddisfacimento degli standard di cui al DM 1444/68. È fatto comunque obbligo del versamento degli oneri di costruzione e urbanizzazione e il PUE va convenzionato per la eventuale cessione di aree destinate a parcheggi, strade e servizi complementari alla viabilità se ritenuti necessari dall'Amministrazione Comunale.

Art. 46

Zona «C3»: Espansione rada con prevalente finalità turistico ricettiva

Comprende parti del territorio comunale, libere o in parte occupate da costruzioni, in ambiti territoriali già parzialmente utilizzati per l'edificazione, essenzialmente dislocate nelle aree indicate con la sigla MO2 del Ptp e dislocate in località Vulcano Piano, che vengono destinate a nuovi complessi insediativi con finalità turistico ricettiva e servizi complementari.

Il Prg si attua per intervento indiretto (PUE).

Ai fini del soddisfacimento degli standards del D.M. 1444/'68 le aree pubbliche e di uso pubblico (standards urbanistici) sono determinate in misura non inferiore ai 18 mq per 100 mc di volume edificabile (art. 4 punto 3 del D.M. 1444/'68) e possono essere monetizzate.

Potranno esercitare il diritto edificatorio solo imprenditori turistici (anche riuniti in forma societaria), regolarmente iscritti alle Camere di Commercio per l'esercizio di attività inerenti il settore, e la concessione a costruire dovrà essere vincolata all'esercizio dell'impresa turistica per lo meno per 15 (quindici) anni, con registrazione del vincolo alla Conservatoria dello Stato.

Le zone C3 si attuano nel rispetto degli indici e dei parametri di seguito riportati:

indice di fabbricabilità territoriale massima: $It = 0,25$ mc/mq

altezza massima: $Hm = 4,0$ ml

numero massimo dei piani abitabili fuori terra: $N = 1$

è possibile la edificazione in aderenza.

estensione minima del PUE mq 20.000.

Per gli insediamenti previsti, ovvero per alberghi e strutture ricettive, è possibile l'adozione di tipologie che consentono l'utilizzo delle aree di pertinenza, asservite all'edificazione per la definizione di attrezzature e servizi complementari all'impresa turistica nel rispetto del volume complessivo consentito. Le aree destinate a servizi, di proprietà e gestione privata, possono essere computate al fine del soddisfacimento degli standard di cui al DM 1444/68. È fatto comunque obbligo del versamento degli oneri di costruzione e urbanizzazione.

Nel caso che non si intenda procedere ad iniziative turistico ricettive per le medesime aree di cui alla presente Zto C3, in ragione dell'eccessivo frazionamento della struttura

proprietaria, è possibile operare in regime di Zto «Ec» così come previsto al successivo art. 59.

CAPITOLO V

ZONE «D»: PREVALENTE DESTINAZIONE PRODUTTIVA

Art. 47

Zone «D»: definizione

Le zone produttive sono destinate ad attività industriali, artigianali, alla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli e forestali, alle attività commerciali e turistiche, allo stoccaggio e manipolazione di materiali energetici, agli impianti e attrezzature per le comunicazioni e i trasporti.

È consentita la realizzazione di edifici di servizio (uffici, punti vendita, mensa, sala di ritrovo, ecc.), e di una unità residenziale, secondo le dimensioni definite per le singole sottozone, per ogni unità produttiva la cui necessità deve essere chiaramente motivata.

Art. 48

Zona «D1»: insediamenti produttivi esistenti

Comprende le parti del territorio comunale già occupate da insediamenti produttivi esistenti.

È possibile la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione edilizia e la demolizione e ricostruzione, ove consentita e si attua con singola concessione edilizia.

Gli interventi di nuova edificazione per ricostruzione sono definiti dai seguenti indici e parametri:

indice fondiario	if	=	1,5
rapporto di copertura	Rc	=	0,30
altezza massima	Hm	=	8 ml
numero piani massimo	N	=	2

esclusi i volumi tecnici e gli impianti tecnologici

Superficie minima del lotto	mq	=	500
distacchi dai confini:	ml	=	5
distacchi dal ciglio stradale	ml	=	10
distacchi da pareti finestrate o antistanti:	ml	=	10
vincolo di piantumazione con alberi e arbusti di almeno:			1/5 della superficie totale
dotazione parcheggi:			il 10% della superficie del lotto
cubatura residenziale ammessa:			400 mc, inclusa in quella complessiva.

Nel caso di riconversione delle attività produttive è sempre possibile la mutazione della destinazione d'uso in attività turistico-ricettiva-alberghiera, con il recupero tramite ristrutturazione edilizia degli immobili esistenti senza variazione di volumetria. Nel caso di edifici classificati nel Prg come zona A1, la ristrutturazione può essere assentita nei limiti di cui al precedente art. 36. L'integrazione di eventuali cubature necessarie alla definizione di servizi ed impianti può essere fatta nella misura del 30% di quella già esistente.

Art. 49

Zona «D2»: insediamenti produttivi di nuovo impianto

Comprende le parti del territorio comunale destinate ad insediamenti produttivi di nuovo impianto che sono già state oggetto di variante al Pdf.

Gli interventi di nuova edificazione sono subordinati a Piano urbanistico esecutivo o Pip e si attuano secondo i seguenti indici e parametri:

indice fondiario massimo if	=	1,5
rapporto di copertura	Rc	= 0,40
altezza massima	Hm	= 8 ml
numero piani massimo	N	= 2

esclusi i volumi tecnici e gli impianti tecnologici

Superficie minima del lotto mq = 500

distacchi dai confini: ml = 5

distacchi dal ciglio stradale ml = 10

distacchi da pareti finestrate o antistanti: ml 10

vincolo di piantumazione con alberi e arbusti di almeno: 1/5 della superficie totale

dotazione parcheggi: il 10% della superficie del lotto

cubatura residenziale ammessa: 400 mc, inclusa in quella complessiva

L'assegnazione dei lotti deve procedere in continuità a partire da nuclei funzionali. Gli insediamenti produttivi inquinanti e rumorosi devono essere separati da quelli artigiani, commerciali e non inquinanti.

Art. 50

Zona «D3»: Insediamenti produttivi alberghieri esistenti.

Comprende le parti del territorio comunale destinate agli insediamenti produttivi alberghieri esistenti di cui viene confermata la destinazione d'uso.

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di demolizione e nuova edificazione, nel rispetto delle norme che regolamentano gli interventi in zone sismiche, con le medesime cubature di stato di fatto.

Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia e di demolizione e ricostruzione è consentita l'integrazione di cubature necessarie alla definizione di servizi ed impianti nella misura del 30% di quella già esistente.

Per le strutture alberghiere che interessano edifici vincolati ai sensi della Ln 1089/39 e/o allocate nei centri storici e che quindi ricadenti in Zto «A», sono consentiti gli interventi di cui ai precedenti artt. 34, 35, 36, 37 e 38.

Il Prg si attua attraverso concessione edilizia su presentazione di progetto unitario.

Art. 51

Zona «D4»: Camping esistenti e attrezzature connesse.

Comprende le parti del territorio comunale destinate a Camping e a servizi e attrezzature connesse già esistenti e di cui si conferma la destinazione d'uso.

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione edilizia degli edifici già esistenti.

Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia è consentita l'integrazione di cubature necessarie alla definizione di servizi ed impianti nella misura del 30% di quella già esistente.

Art. 52

Aree per iniziative produttive di programmazione negoziata

Comprende le parti del territorio comunale interessate da iniziative produttive di programmazione negoziata e, in particolare, da Patti Territoriali di cui si è registrato l'accordo di programma.

Nelle tavole di Stato di Fatto e di Progetto del Prg vengono riportati i perimetri, segnati

anche da apposito simbolo e numero di ordine, individuanti ciascuna iniziativa del Patto Territoriale che verrà realizzata con apposito progetto delle relative opere, fatte salve le verifiche della Conferenza di Servizio preposta all'accreditamento e al controllo dell'iniziativa medesima.

Nel caso di mancata realizzazione dell'opera, l'area interessata dall'intervento sarà normata secondo i criteri della Zto cui appartiene. Nel caso di un'area ricadente in zone territoriali omogenee di diverso valore edificatorio, l'area in questione sarà annoverata nella Zto che consente il minore esercizio edificatorio.

CAPITOLO VI

ZONE «E»: AGRICOLE E A BOSCO

Art. 53

Zone «E»: definizione e caratteri generali degli interventi

Le zone E comprendono le aree destinate ad attività agricole, ad orti e giardini, a bosco, a pascolo e improduttive.

Tutti gli edifici esistenti sono destinati ad abitazione ed a funzioni connesse con le attività primarie e con il turismo.

I progetti di nuove costruzioni da realizzare in zone ricadenti sotto vincolo idrogeologico, di cui alla legge 30 Dicembre 1923 n. 3256, devono essere accompagnati da una relazione tecnica, redatta da un geologo iscritto al relativo albo professionale, sulla compatibilità della richiesta di costruzione con le condizioni geologiche dei terreni.

L'ubicazione di nuove costruzioni non è ammessa in alcun caso nelle seguenti zone individuate nelle tavole del Prg:

- parchi, boschi e fasce forestali anche se percorsi e danneggiati dal fuoco;
- fasce di rispetto dal limite dei boschi e delle aree forestali, fasce di rispetto cimiteriale, e dei depuratori;
- zone archeologiche;
- pendici scoscese;
- aree interessate da vincoli di inedificabilità geologica ivi comprese le relative fasce di rispetto.
- aree definite non edificabili dal Piano territoriale paesistico (Ptp) delle Isole Eolie, secondo le specificazioni definite dalla presente normativa nei successivi articoli.

Nel caso di demolizione di edifici preesistenti all'attuale normativa, non è consentita la ricostruzione nelle suddette zone.

Per le aree a rischio di frana o in cui si sconsiglia l'edificazione, individuate nelle tavole dello «Studio Geologico» e riportate nelle tavole di Prg è possibile l'edificazione soltanto con specifiche indagini geognostiche miranti a stabilire, volta per volta, la particolare situazione del sito, così come definisce lo stesso «Studio geologico».

Art. 54

Zone «E1»: agricole

Comprendono le aree destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività agricola e delle attività connesse con l'uso agricolo del territorio. Sono ammessi esclusivamente, edifici per la residenza dei proprietari diretti conduttori del fondo, di coltivatori diretti o conduttori in economia, delle cooperative agricole, nonché degli affittuari e dei mezzadri che hanno acquistato il diritto di sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere soggette alle concessioni. Sono quindi possibili:

costruzioni rurali ad uso abitazione;

annessi agricoli destinati a stalle, fienili, ricoveri per macchine ed attrezzature agricole, magazzini e depositi di mangimi, concimi e prodotti agricoli;

impianti e manufatti edilizi destinati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali (Art. 22 della L.R. n. 71/'78). In questa categoria rientrano gli allevamenti senza terra, i magazzini per lo stoccaggio e la vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, i centri aziendali. Sono compresi inoltre gli oleifici, i caseifici, le cantine e i relativi impianti di servizio;

riuso di edifici esistenti per lo sviluppo di attività agro-turistiche con possibilità di ampliamenti necessari alla nuova attività, ai sensi dell'art. 23 della Lr 71/78 così come definito nel successivo terzo comma del presente articolo;

infrastrutture tecniche e di difesa del suolo (strade poderali, escavazioni di canali, arginature, opere di difesa idrogeologica e di consolidamento di terreni quali muri di sostegno, gabbionature, drenaggi, ecc.).

La realizzazione di nuove abitazioni può avvenire anche attraverso la trasformazione di annessi agricoli riconosciuti non più necessari alla conduzione del fondo.

Nell'ambito delle aziende agricole, i relativi imprenditori a titolo principale possono, ai sensi di quanto previsto all'art. 23 della Lr 71/'78, destinare, parti dei fabbricati adibiti a residenza, ad uso turistico stagionale; a tal fine i predetti fabbricati possono essere ampliati fino ad un massimo del 30 per cento della cubatura esistente e comunque per non più di 300 metri cubi.

Il P.R.G. si attua per intervento diretto, (concessione edilizia) nel rispetto dei seguenti indici:

indice di fabbricabilità fondiario per abitazioni: $I_f = 0,03$ mc/mq della superficie fondiaria

distanza minima dai confini 10,00 ml

altezza massima: $H_m = 7,50$ ml, con 2 piani fuori terra

La costruzione di annessi agricoli, quali edifici per il ricovero dei materiali ed attrezzi, per la conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, per l'allevamento ed il ricovero del bestiame nonché di impianti collaterali quali pozzi vasche per irrigazione, locali per pompe e contatori deve essere commisurata alla dimostrata capacità produttiva del fondo o dei fondi nel caso di imprenditori agricoli associati, tenuto conto degli edifici già esistenti e comunque la superficie coperta interessata non deve superare il valore di 0,01 mq/mq della superficie fondiaria.

In ogni caso i parcheggi devono essere previsti in misura non inferiore ad un quinto dell'area interessata dalle costruzioni.

E' ammessa la costruzione di impianti pubblici riferentesi a reti di telecomunicazione o di trasporto energetico.

Per tutte le costruzioni consentite, le distanze minime a protezione dei nastri stradali sono quelle stabilite dal D.I. 1/4/'68. n.1404 con le integrazioni e le modifiche del Nuovo Codice della strada.(D.L. 30/4/92 n. 285 e D.L. 10/9/93 n. 360), ovvero per una distanza di:

ml 30 dalle strade extraurbane provinciali;

ml 20 per le strade comunali.

Inoltre le nuove costruzioni devono arretrarsi:

dalle sponde dei corsi d'acqua per una distanza di ml 20;

dalle sorgenti e pozzi contrassegnati in cartografia per una distanza di ml 200;

dalle discariche autorizzate per la distanza fissata nell'apposito decreto.

I terreni ricadenti in queste fasce sono utilizzati per il computo del dimensionamento delle costruzioni agricole, ma non possono essere edificati.

Art. 55

Norme per l'allocazione di campeggi di nuovo impianto e attrezzature per attività ricreative e sportive in Zto E1

Nell'ambito delle Zto «E1» è possibile allocare attrezzature ricettive complementari per il turismo (campeggi), e attrezzature ricreative e sportive (maneggi, campi da gioco, golf, ecc) attraverso apposita stipula di convenzione tra il richiedente o i richiedenti - loro successori e aventi causa - e l'Amministrazione Comunale, nella quale si preveda:

l'esecuzione del progetto conformemente in ogni sua parte agli elaborati approvati;

l'assunzione a carico del richiedente delle opere e impianti tecnici necessari al corretto funzionamento delle attrezzature (strade, impianto idrico ed elettrico, fognature, etc) e tutte quelle opere necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi;

i termini non superiori ai tre anni, entro i quali deve essere ultimata l'esecuzione delle opere di cui al precedente paragrafo;

garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;

il regolamento interno del campeggio.

Sono consentite nuove costruzioni per l'allocazione di servizi ed attrezzature complementari alle attività del campeggio o delle attrezzature sportive o ricreative (alloggio per il guardiano, ristorante, bar, dancing, spaccio alimentare, spogliatoi, ecc.) secondo i parametri di seguito riportati:

indice di fabbricabilità fondiario If		0,03
mc/mq della superficie fondiaria		
distanza minima dai confini	ml	15,00
altezza massima: hm	ml	7,5
numero piani fuori terra	N°	2

Gli spazi per le tende, roulottes e caravans non potranno interessare più di 2/3 dell'area totale. La parte restante dovrà per almeno metà restare allo stato naturale salvo opere di piantumazione o rimboschimento, nell'altra metà saranno consentiti l'installazione di servizi igienico-sanitari fissi, di servizi generali mobili e parcheggi.

Sono consentiti movimenti di terra di piccola entità per spianamenti, terrazzamenti, viabilità interna purché realizzati attraverso tutte quelle opere necessarie alla stabilità e salvaguardia del terreno.

È vietato l'abbattimento di qualsiasi albero d'alto fusto e la rimozione di eventuale sottobosco se non per motivi di pericolosità e previa autorizzazione dell'autorità forestale competente.

Fatto salvo quanto detto al comma precedente è consentita l'apertura di sentieri pedonali.

Il rivestimento antipolvere delle strade carrabili è facoltativo; esso deve essere comunque realizzato con sistemi che garantiscano la permeabilità almeno parziale e non alterino il regime superficiale delle acque piovane.

All'ingresso del campeggio e delle aree attrezzate per lo sport e la ricreazione devono essere predisposte una o più aree appositamente segnalate per la sosta dei veicoli; la sosta delle automobili nel resto del campeggio sarà di regola vietata; la transitabilità automobilistica nel campeggio deve essere prevista solo all'arrivo e alla partenza del campeggiatore o in casi di emergenza.

Per gli alberi che potrebbero essere danneggiati dalle manovre degli automobilisti dovrà essere disposta adeguata protezione.

In ogni caso non è ammesso il passaggio delle vetture nelle superfici boscate.

Le installazioni fisse per i servizi generali, i parcheggi e la viabilità interna non devono coprire complessivamente più di 1/6 della superficie globale.

Ogni spazio per tende e roulottes deve essere pari a 90 mq

Gli eventuali edifici esistenti e ricadenti nell'area interessata dall'attrezzatura potranno

essere utilizzati per servizi generali, alloggio del custode, attraverso interventi di restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazioni, rifacimenti con un possibile aumento del 30% della cubatura già esistente.

Art. 56

Zone «E2»: Aree agricole per attività ludiche

Comprendono le aree agricole anche soggette a vari regimi di tutela (MA e TO del Ptp) dove è indicata l'allocazione di specifiche attività ludiche per lo sport e il tempo libero (campi da gioco, aree per sport della salute complementari alle attività termali e alla fruizione del mare e attrezzature connesse).

Sono ammessi il restauro conservativo, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti. Ai fini della costruzione dei servizi connessi con le attività ludiche è permessa la costruzione di modeste volumetrie per servizi strettamente complementari alla fruizione assistita dei campi gioco realizzati e per una dimensione non eccedente i 30 mq di superficie utile e un'altezza massima di ml 3,50.

La realizzazione delle Zto E2 è vincolata al regime definito dalle differenti aree individuate dal Ptp . Per le aree ricadenti nelle fasce di rispetto della battigia (linea di arretramento dei 150 ml di cui all'art. 15 della Lr n. 78/76) le opere relative ai servizi di cui al precedente comma vanno realizzate con materiali componenti strutture smontabili

Art. 57

Zone «E3»: Aree agricole di rispetto dei valloni e delle pendici

Comprendono le aree destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività agricola e delle attività connesse con l'uso agricolo del territorio che interessano pendici a forte pendenza e di particolare interesse paesaggistico e che in parte ricadono anche nelle fasce di rispetto, imposte dalla Ln 431/85, di cui al successivo art. 44.

È ammessa esclusivamente la costruzione di annessi agricoli, quali edifici per il ricovero dei materiali ed attrezzi, per la conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, per l'allevamento ed il ricovero del bestiame nonché di impianti collaterali quali pozzi vasche per irrigazione, locali per pompe e contatori.

Tali costruzioni devono essere commisurate alla dimostrata capacità produttiva del fondo o dei fondi nel caso di imprenditori agricoli associati, tenuto conto degli edifici già esistenti e comunque la superficie coperta interessata non deve superare il valore di 0,01 mq/mq della superficie fondiaria.

E' ammessa la costruzione di impianti pubblici riferentesi a reti di telecomunicazione o di trasporto energetico.

Per tutte le costruzioni consentite, le distanze minime a protezione dei nastri stradali sono quelle stabilite dal D.I. 1/4/'68. n.1404 con le integrazioni e le modifiche del Nuovo Codice della strada.(D.L. 30/4/92 n. 285 e D.L. 10/9/93 n. 360), ovvero per una distanza di:

ml 30 dalle strade extraurbane provinciali;

ml 20 per le strade comunali.

Inoltre le nuove costruzione devono arretrarsi:

dalle sponde dei corsi d'acqua per una distanza di ml 20;

dalle sorgenti contrassegnate in cartografia per una distanza di ml 200;

dalle aree in cui ricadono faglie per una distanza di ml 10 dalle stesse;

dalle discariche autorizzate per la distanza fissata nell'apposito decreto.

I terreni ricadenti in queste fasce sono utilizzati per il computo del dimensionamento delle cubature ammissibili.

Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici

esistenti, le opere di rimboschimento e di sistemazione idrogeologica, in particolare è ammessa la costituzione del patrimonio arboreo al fine del contenimento delle pendici.

Art. 58

Zone «E4»: Aree agricole boscate

Comprendono le aree boscate ed è vietata la costruzione di qualsiasi edificio, anche nel caso di aree che siano state percorse dal fuoco.

Sono ammessi il restauro conservativo, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti, le opere di rimboschimento e di sistemazione idrogeologica e quanto strettamente attiene la coltivazione del bosco.

Le costruzioni debbono arretrarsi secondo le fasce di rispetto riportate delle Tavole di Prg nella misura definita dallo «Studio agricolo forestale» dal limite delle aree boscate ai sensi dell'art. 15 della Lr 12 giugno 1976 n. 78 e sue successive modifiche e integrazioni.

Art. 59

Zone «E/C»: parti del territorio destinate ad usi agricoli a forte frazionamento delle proprietà

Comprendono le aree agricole che presentano un forte frazionamento proprietario e ampia presenza di residenze stagionali. Sono destinate ad attività agricole a conduzione familiare per diporto e residenza stagionale secondo i principi dell'agriturismo.

Il Prg si attua con intervento diretto ed è prescritta, come fondo agricolo minimo edificabile, la dimensione di mq 4.000.

Le zone E2/c si attuano nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

indice di fabbricabilità fondiaria massima	If =	0,06 mc/mq
altezza massima:	hm	4 ml
numero massimo dei piani abitabili fuori terra:	N° =	1
distanza minima dal confine	ml =	10,00
distanza minima dal ciglio stradale	ml =	20,00
distanza minima tra fabbricati	ml =	20,00

In sede di richiesta di concessione edilizia verrà stipulata apposita convenzione tra il proprietario richiedente e la pubblica amministrazione nella quale si fa obbligo al proprietario di cedere a titolo gratuito al demanio comunale una fascia di terreno su fronte strada della profondità di ml 5 entro cui il proprietario medesimo si fa carico di realizzare con propria spesa, ovvero a suo carico, un doppio filare di alberi e una fascia di prato e/o di parcheggi secondo le indicazioni dell'ufficio tecnico comunale. La non realizzazione delle suddette opere, entro e non oltre i sei mesi dalla data di termine dei lavori della costruzione in concessione, determina il decadimento del diritto concessorio medesimo.

Nell'ambito dell'utilizzo del regime d'uso del suolo sopra definito è possibile l'allocatione di servizi e attrezzature private complementari al turismo quali sale da ballo, attrezzature per la ristorazione, sale giochi, maneggi, e quant'altro possa essere fruibile da forme di stanzialità legate all'agriturismo.

Per tutte le costruzioni consentite, le distanze minime a protezione dei nastri stradali sono quelle stabilite dal D.I. 1/4/'68. n.1404 con le integrazioni e le modifiche del Nuovo Codice della strada.(D.L. 30/4/92 n. 285 e D.L. 10/9/93 n. 360), ovvero per una distanza di:

ml 30 dalle strade extraurbane provinciali;

ml 20 per le strade comunali.

Inoltre le nuove costruzioni devono arretrarsi:

dalle sponde dei corsi d'acqua per una distanza di ml 20;

dalle sorgenti e pozzi contrassegnati in cartografia per una distanza di ml 200;

dalle discariche autorizzate per la distanza fissata nell'apposito decreto.

I terreni ricadenti in queste fasce sono utilizzati per il computo del dimensionamento delle costruzioni agricole, ma non possono essere edificati.

Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti, le opere di rimboschimento e di sistemazione idrogeologica, in particolare è ammessa la costituzione del patrimonio arboreo al fine del contenimento delle pendici.

CAPITOLO VII ZONE SOGGETTE A PARTICOLARE REGIME DI TUTELA

Art. 60

Riferimenti al Piano territoriale paesistico

Nel presente Capitolo VII vengono riportate le norme relative agli ambiti definiti dal Piano territoriale paesistico (Ptp) delle Isole Eolie contrassegnati con le sigle: TV, TI, TO, TS, ZM, MA, DP) e alle aree soggette a Riserva Orientata contrassegnate con le sigle: RA, RB al fine della determinazione delle norme dell'uso del suolo e degli edifici.

La finalità delle norme contenute nel presente capitolo è inoltre quella di definire un ambito territoriale di tutela finalizzato alla formazione del Parco Vulcanologico delle isole Eolie che costituisce obiettivo comune del Prg e del Ptp.

Per quanto non espresso dalle presenti norme si rinvia al testo normativo del Ptp e alle leggi regolanti la materia.

Art. 61

Zone TV: tutela vulcanologica (TI+TO+TS)

L'area interessata dalla tutela vulcanologica è in parte già riconosciuta come zona tutelata (Riserva naturale orientata: «RA» e pre-Riserva: «RB»), in parte è individuata dagli approfondimenti scientifici del Ptp e destinata ad articolate forme di tutela per ambiti, alcuni dei quali gestiti attivamente ed oggetto di importanti provvedimenti attivi (per la fruizione culturale con indotto economico). Detti provvedimenti sono stati indicati dal Ptp «ai fini della loro introduzione negli strumenti territoriali operativi del Prg e della Riserva naturale».

L'ambito di tutela vulcanologica comprende aree soggette a Tutela Integrale, Orientata e Speciale e costituisce un vasto sistema naturale e naturalistico, a dominante vulcano-tettonica con elementi connotanti relativi alla evoluzione del paesaggio per la cui disciplina si rimanda alle norme dei relativi ambiti di tutela, definiti dai regimi normativi TI, TO e TS riportati nei successivi articoli.

L'ambito di Tutela Vulcanologica costituisce azione di salvaguarda anche ai fini dell'introduzione dell'Arcipelago Eoliano nel patrimonio culturale mondiale (World Heritage List) dichiarata a Cairns dal Comitato UNESCO il 2.12.2000.

Art. 62

Zone TI: tutela integrale del sistema ecologico naturale

Il regime normativo della Tutela Integrale è finalizzato alla conservazione e fruizione non distruttiva della natura nelle sue manifestazioni e segni morfo-vulcano-tettonici, geomorfologici (compreso il loro contesto), aventi valore di elementi configuranti o di significanti strutturali. In particolare è finalizzato:

- alla conservazione del patrimonio naturale e culturale;
- allo studio e ricerca scientifica;

al monitoraggio a fini scientifici e di protezione civile;
alla ricostituzione di un assetto ecosistemico a climax (attuale o potenziale);
alla fruizione culturale scientifica consapevole con indotto sociale e socio-economico;
alla formazione di una motivazione cognitiva e di una partecipazione da parte degli abitanti e dei turisti ai fini dell'allargamento della partecipazione attiva alla tutela dei beni culturali territoriali.

Costituiscono attività e azioni compatibili con il regime di tutela integrale anche attraverso interventi di recupero e ripristino:

la ricerca scientifica per l'incremento delle conoscenze;

la sorveglianza;

le attività didattico culturali, informative, scientifiche, naturalistiche;

l'allocazione di apparecchiature di monitoraggio e telemonitoraggio;

la definizione di osservatori naturalistici mimetici in materiali naturali locali;

le visite turistiche e culturali senza asportazione di elementi naturali;

la manutenzione del territorio naturale nelle zone di ricostituzione ecologica del climax;

le attività forestali fitosociologicamente compatibili;

tutte le attività previste in regime di riserva orientata non in contrasto con le normative,

la ricostituzione di terrazzamenti in pietra lavica con funzione di mantenimento dell'assetto del territorio;

la ricostituzione vegetale faunistica ecologicamente compatibile (con esclusione di intervento sulle emergenze significanti morfo-vulcano-tettoniche);

il recupero dei ruderi storici dei beni etno-antropologici;

il recupero edilizio senza ampliamento, senza variazione d'uso e senza variazione tipologica;

il recupero della sentieristica storica senza ampliamento e con il pieno mantenimento dei caratteri originari;

la sistemazione idraulico-forestale per la tutela dei beni specifici fitosociologicamente compatibili;

le attività agro-pastorali;

il recupero della sentieristica storica anche attraverso la definizione di segnaletica didascalica;

la costituzione di parchi pubblici sorvegliati ed attrezzati per funzioni didattiche e di fruizione del paesaggio senza strutture in elevazione;

l'alimentazione delle strumentazioni scientifiche;

la compatibilizzazione paesistica dei detrattori anche se necessario attraverso la loro demolizione.

Costituiscono attività non compatibili:

i rimboschimenti;

le attività estrattive;

le attività agrituristiche, residenziale, residenziale turistica extra-alberghiera;

l'attività ricettiva alberghiera,

i campeggi, ove non esercitati in strutture già esistenti;

nuove edificazioni, nuove infrastrutture, servizi per funzioni pubbliche entro edilizia di recupero, nuovi servizi per funzioni pubbliche;

recupero edilizio con ampliamento, variazione d'uso e variazione tipologica;

demolizione e ricostruzione dei ruderi esistenti.

Le infrastrutture eventualmente richieste, anche se per motivi di protezione civile, sono comunque sottoposte preventivamente ad esame di compatibilità paesistica da parte della competente Soprintendenza BB.CC.AA., relativamente ad ubicazione, tracciato e modalità esecutive in relazione alla possibilità, ove necessario, di individuare soluzioni alternative

non incidenti sui beni culturali eccezionali costituenti invariante costituzionalmente tutelate.

Art. 63

Zone TO1: tutela orientata alla valorizzazione delle attività colturali produttive tradizionali

Le Zto TO1 definiscono in generale il paesaggio agrario storico delle colture tradizionali delle isole Eolie e il regime d'uso del suolo ha la finalità della tutela e valorizzazione delle colture tradizionali anche attraverso la dotazione di servizi coerenti e compatibili in relazione alla specificità della risorsa stessa senza che ciò ne configuri alterazione o distruzione.

Costituiscono attività e azioni compatibili con il regime di tutela orientata anche attraverso interventi di recupero e ripristino:

la fruizione ecologico-cognitiva e colturale-produttiva tradizionale;

la ricerca scientifica, il monitoraggio e la protezione civile, le attività culturali e didattiche, l'attività agro-silvo-pastorale;

percorsi di esperienza diretta pluritematica, fruizione culturale della natura e segnaletica didascalica anche attraverso il recupero della sentieristica storica;

il ripristino vegetazionale, colturale-produttivo, zoologico con funzione anche di manutenzione a difesa del suolo, opere antincendio;

attività agrituristica nel rispetto della normativa di settore vigente, senza aumento di volumetria, fatto salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico sanitarie, ove non esistenti, comunque non superiori al 5% della cubatura esistente;

restauro e compatibilizzazione paesistica dei detrattori;

recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico sanitarie, ove non esistenti, comunque non superiori al 5% della cubatura esistente;

È possibile la definizione di un parco, anche finalizzato alla conoscenza delle colture tradizionali che abbia lo scopo di produrre valore economico, attraverso occasioni di fruizione e formazione didattica, anche attraverso il recupero di prodotti della cultura agraria tipica eoliana e il recupero edilizio a servizio della fruizione culturale del parco ove preesistenti. L'attuazione e gestione del parco può essere affidata a soggetto giuridico privato (singolo o società) per iniziativa diretta o in concessione convenzionata ai sensi della Lr 4/96;

Costituiscono attività non compatibili:

le attività estrattive;

l'attività residenziale e residenziale turistica extra-alberghiera;

l'attività ricettiva alberghiera,

i campeggi, ove non esercitati in strutture già esistenti;

nuove edificazioni, nuove infrastrutture, servizi per funzioni pubbliche entro edilizia di recupero, nuovi servizi per funzioni pubbliche;

recupero edilizio con ampliamento, variazione d'uso e variazione tipologica;

demolizione e ricostruzione dei ruderi esistenti.

Art. 64

Zone TO2: tutela orientata all'inserimento di attività ludiche

Le Zto TO2 definiscono in generale unità del paesaggio vulcanico includenti limitati elementi di antropizzazione compatibile, suscettibili di attività sportive e ludico ecologiche e servizi coerenti e compatibili senza distruzione delle qualità specifiche della risorsa ambientale e paesaggistica.

Costituiscono attività e azioni compatibili con il regime di tutela orientata anche attraverso interventi di recupero e ripristino:

Sistemazione idraulica forestale con vegetazione autoctona;

attività agricola per la difesa del suolo a presidio della natura;

attività forestale di manutenzione e sostegno delle biocenosi locali, attività silvo-pastorale;

ricerca scientifica, monitoraggio e protezione civile, attività didattica culturale informativa;

attività ludiche nel rispetto delle dimensione ecologica anche attraverso l'attivazione di parchi pubblici con finalità turistica e sociale anche attrezzati senza strutture in elevazione;

sport attivo su terreno naturale, senza modificazione delle caratteristiche morfologiche dell'ambiente;

attività agrituristica secondo le norme di settore vigenti, nonché della presente normativa e comunque senza aumento di volumetria, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico sanitarie, ove non esistenti;

recupero edilizio senza ampliamento di volume, senza variazione tipologica, fatto salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico sanitarie, ove non esistenti;

recupero sentieri pedonali con esclusione dell'allargamento della sezione;

campeggi e attrezzature sportive compatibili armonizzate con la morfologia ambientale;

manutenzione e ristrutturazione delle infrastrutture termali esistenti.

restauro compatibilità paesistica dei detrattori;

Costituiscono attività non compatibili:

l'attività estrattiva;

l'attività residenziale e turistico alberghiera ove non esercitate in strutture già esistenti;

la demolizione e ricostruzione dei ruderi esistenti;

le variazioni dell'impianto originario (tipologico) delle costruzioni storiche esistenti;

la nuova edificazione.

Art. 65

Zone TO3: tutela orientata alla fruizione del mare e delle aree termali

Le Zto TO3 definiscono in generale le aree per la diretta fruizione del mare che ricadono nella fascia di rispetto dei 150 ml di distanza dalla battigia regolata dalla Lr 78/76 e le aree di contesto del sistema termale di San Calogero

Il regime della tutela orientata della Zto TO3 ha finalità particolari di conservazione della fascia costiera diretta alla fruizione del mare, senza alterazione o distruzione della risorsa stessa e della fruibilità sociale della risorsa termale con attività e servizi coerenti senza l'alterazione o la distruzione della risorsa stessa.

Sono attività compatibili comuni per le aree costiere e per le aree termali l'attività agro-silvo-pastorale e la sistemazione idraulica forestale con vegetazione autoctona.

All'interno delle zone con manifestazioni termali in atto (area TO3 di San Calogero) costituiscono attività compatibili anche in regime di recupero:

la ricerca scientifica, il monitoraggio e la protezione civile;

il recupero e risanamento conservativo delle strutture alberghiere esistenti senza ampliamenti, senza variazione d'uso con eventuali misure di adeguamento funzionali per la migliore fruizione degli ambienti;

il restauro del patrimonio storico monumentale esistente;

il recupero funzionale volto alla fruizione sociale della valenza da tutelare, nonché la demolizione, compatibilizzazione o trasferimento dei detrattori paesistici ambientali.

la definizione di un Parco pubblico a dominanza di fruizione sociale termale, attrezzato anche con la definizione di infrastrutture utili alla fruizione della risorsa termale (vasche,

cadute d'acqua, piscine termali, ecc.), ove risulti la sua effettiva utilizzazione a fini terapeutici e per il turismo della salute, con la definizioni di strutture per servizi che non emergano in elevazione rispetto alle quote dei differenti livelli di quota del piano di campagna esistente;

servizi per funzioni pubbliche ed aperte al pubblico entro edilizia esistente da recuperare.

L'intervento può compiersi con intervento diretto, definito da progetto unitario, per iniziativa pubblica o con accordo programmatico convenzionato per iniziativa pubblico-privata. A tal fine è occorre osservare e rendere compatibile la conservazione e fruizione didascalizzata degli impianti termali archeologici e storici, gli studi geoelettrici non perturbativi, la conservazione della risorsa in relazione alla precarietà della falda in territorio vulcanico interessato da faglie attive, ed è possibile la riattivazione e promozione d'uso dello stabilimento esistente con alimentazione anche non locale (acqua e fanghi importati) con termalizzazione e mineralizzazione in situ.

Per la tutela orientata in TO3 volta alla diretta fruizione del mare regolata dalla L.r. 78/76 relativa alla fascia di 150 mt dalla battigia, nell'ambito del divieto assoluto di nuova edificabilità sono previste le seguenti attività compatibili:

ricerca scientifica, monitoraggio e protezione civile, attività culturale didattica informativa,

parchi pubblici attrezzati con strutture leggere, recupero edilizio senza ampliamento;

servizi per funzioni pubbliche entro edilizia di recupero;

alimentazione con sorgenti energetiche alternative paesisticamente compatibili;

recupero dell'attività marinara e dei servizi ad essa connessi, esclusivamente nell'ambito del recupero dei luoghi della cultura marinara e dell'attività commerciale ad essa connessa, purché realizzata nell'edificato esistente;

Recupero sentieristica storica; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico sanitarie, ove non esistenti.

Costituiscono attività non compatibili:

l'attività estrattiva;

l'attività residenziale e turistico alberghiera ove non esercitate in strutture già esistenti;

la demolizione e ricostruzione dei ruderi esistenti;

le variazioni dell'impianto originario (tipologico) delle costruzioni storiche esistenti;

la nuova edificazione.

Art. 66

Zone TO4: tutela orientata alla valorizzazione delle risorse archeologiche e termale

Le Zto TO4 definiscono in generale ambiti territoriali in cui sono presenti aree archeologiche già comunque definite dal Prg con la sigla «Aa» che il Ptp associa anche alla risorsa termale per la prevalente presenza nel centro abitato di Lipari di aree archeologiche, già recintate, che costituiscono il luogo delle antiche terme romane.

Il regime d'uso del suolo prevede la tutela dei beni archeologici emergenti o sepolti del paesaggio archeologico e archeotermale, la sistemazione conservativa per la fruizione consapevole dei beni culturali e l'illustrazione con didascalie cognitive della ragione della tutela e per la leggibilità dell'organizzazione funzionale antica.

Fermo restando le eventuali disposizioni più restrittive disposte dalla Sez. Archeologica della Soprintendenza, in base ai vincoli imposti dal T.U. 490/99, nei restanti siti archeologici, e nelle aree di rispetto, nelle more della notifica del loro importante interesse ai sensi e per gli effetti del medesimo T.U. 490/99, ogni modificazione dei terreni, compresa la posa in opera di recinzione o costruzioni, è comunque sottoposta alla preventiva comunicazione alla competente Soprintendenza, Sez. Beni Archeologici;

Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, l'esercizio delle attività agricole e i cambiamenti di coltura potranno essere precedute, su disposizione della competente Soprintendenza BB.CC.AA., dalla effettuazione di saggi ed indagini archeologiche.

Le suddette aree così, come avverte il Ptp, sono fortemente indiziate della presenza di emergenze archeologiche e possono in ogni caso essere realizzate soltanto le trasformazioni compatibili con il livello di tutela e con il regime di intervento dell'ambito in cui le stesse aree ricadono.

Art. 67

Zone TO5: tutela orientata alla ricostituzione ambientale

Le Zto TO1 definiscono in generale aree a forte pendenza che costituiscono pendici naturali dei sistemi vulcanici con limitati elementi di antropizzazione compatibile.

In particolare a tal fine riveste rilevanza tutto il versante nord del Monte Chirica rivolto verso il Canale tra Lipari e Salina, in corso di rapido degrado per progressiva pedepianazione a seguito dell'erosione meteorica sulla copertura di pomice, che fa da cornice ambientale naturale, da ricostituire, intorno all'ambito di Acquacalda.

Il regime normativo è volto alla difesa idrogeologica, e alla ricostituzione ambientale con forestazione coerente con l'habitat naturale.

Costituiscono attività e azioni compatibili con il regime di tutela orientata anche attraverso interventi di recupero e ripristino:

la difesa idrogeologica e la ricostituzione ambientale;

le azioni di riserva naturale con divieto di nuove edificazioni, di nuova stanzialità residenziale salvo guardiania e gestione lì ove previsto;

la ricerca scientifica, il monitoraggio, la protezione civile;

l'attività culturale, didattica e informativa;

la definizione di parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione;

il recupero di manufatti per la sorveglianza;

le opere antincendio e i rifugi compatibili per gli operai forestali;

la persistenza di limitate attività agricole tradizionali;

la compatibilizzazione paesistica dei detrattori;

il recupero della sentieristica storica;

il recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico sanitarie, ove non esistenti;

interventi di miglioramento funzionale delle strutture esistenti.

Costituiscono attività non compatibili:

l'attività estrattiva;

la demolizione e ricostruzione dei ruderi esistenti;

il recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica;

nuove edificazioni;

nuove infrastrutture.

Art. 68

Zone TS1: tutela speciale dell'area di Vulcano terme di levante

Le Zto TS1 individuano l'area di Vulcano caratterizzata da manifestazioni attive di vulcanismo secondario costituito da fumarole subacquee e subaeree comunque in area ad alto rischio vulcanico.

Costituiscono attività e azioni compatibili con il regime di tutela speciale anche attraverso interventi di recupero e ripristino:

- la ricerca scientifica;
- il monitoraggio e la protezione civile;
- le attività culturali didattiche e informative;
- parchi pubblici attrezzati senza strutture stabili in elevazione;
- le infrastrutture termali con alimentazione esogena;
- il recupero della sentieristica storica;
- il recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico sanitarie, ove non esistenti.

Costituiscono attività non compatibili:

- l'attività estrattiva;
- l'attività agro-silvo-pastorale;
- la sistemazione idraulico forestale;
- l'attività agrituristica, residenziale, turistica extra-alberghiera, alberghiera, campeggi, ove non esercitate in strutture già esistenti;
- il recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica;
- nuove edificazioni e nuove infrastrutture.

Le opere necessarie alla valorizzazione termale si attuano attraverso la formazione di un Piano urbanistico esecutivo (PUE) o un progetto unitario esteso all'intera zona ed altri eventuali interventi di recupero saranno definiti in sede di formazione del PUE.

Art. 69

Zone TS2: tutela speciale dell'area di Pilato III

Le Zto TS1 individuano l'area relativa a parte dell'orlo craterico (TI) ed alla parte configurante il cono di pomice del Pilato III (Isola di Lipari), di straordinario interesse morfologico quanto alla macro-forma del paesaggio, morfovolcanico quanto alla forma rispetto al meccanismo eruttivo e tipologie di prodotto e morfovolcanotettonico quanto alle radici tettoniche alla base del mutamento di stile ruttivo.

La finalità della tutela è finalizzata alla conservazione assoluta di un elemento essenziale del paesaggio morfo-vulcano-tettonico di alto valore scientifico, costituente prototipo di cono di pomice con associata colata lavica finale di ossidiana, e del paesaggio storico in relazione a datazioni connesse alla presenza di San Calogero e San Willibald a Lipari.

Costituiscono attività e azioni compatibili con il regime di tutela speciale anche attraverso interventi di recupero e ripristino:

- la ricerca scientifica, il monitoraggio e la protezione civile;
- la sistemazione idraulica forestale con vegetazione autoctona e metodologie ecologicamente compatibili;
- attività culturale didattica informativa;
- la demolizione o trasferimento dei detrattori paesistici ambientali;
- il recupero edilizio e dei manufatti esistenti all'interno del cratere, con finalità di testimonianza della cultura contadina in rapporto ai vulcani, senza alterazione di volume, di destinazione d'uso né della tipologia;
- il mantenimento dell'attività agricola esistente all'interno del cratere purché effettuata con sistemi tradizionali;
- la definizione di parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione; il recupero della sentieristica storica;
- il recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico sanitarie, ove non esistenti;
- la compatibilizzazione paesistica dei detrattori.

Costituiscono attività non compatibili:

l'attività estrattiva;
attività agrituristica,
l'attività residenziale, turistico-alberghiera extra-alberghiera, e campeggi,
recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica;
nuove edificazioni e nuove infrastrutture.

Le opere necessarie alla valorizzazione ambientale ed alla visita anche per la definizione di un parco d'uso pubblico per iniziativa pubblica o privata convenzionata si attuano attraverso la formazione di un Piano urbanistico esecutivo (PUE) esteso all'intera zona ed altri eventuali interventi di recupero saranno definiti in sede di formazione del PUE.

Art. 70

Zone TS3: tutela speciale dell'area di Papesca, Porticello, Acquacalda

Le Zto TS1 individuano l'area della costa sud orientale dell'Isola di Lipari definita dalle località di Papesca, Porticello e Acquacalda con ampie aree libere e spiagge idonee e utilizzate per la balneazione con presenza di edifici costituenti ex strutture industriali per la prima lavorazione e il caricamento della pomice.

Interessa ambiti di tutela speciale della fascia costiera TO3 compresa entro la fascia dei 150 ml dalla battigia di cui alla Lr n. 78/76 con caratteristiche particolari per la compresenza, oltre alla fascia costiera da preservare, di beni culturali etno-antropologici di archeologia industriale da conservare fisicamente ma suscettibili di riuso e recupero.

Il regime di tutela e fruizione tutela speciale "TS3" è volto alla realizzazione di un ambito ad ecologia ambientale orientata all'uso sociale in forma naturale o attrezzata con particolari limiti e garanzie d'uso delle risorse naturali e storico antropiche.

Costituiscono attività e azioni compatibili con il regime di tutela orientata anche attraverso interventi di recupero e ripristino:

la ricerca scientifica, il monitoraggio e la protezione civile;

le attività culturali di didattica informativa;

la sistemazione idraulica forestale con vegetazione autoctona e tecniche ecologicamente compatibili;

parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione;

infrastrutture termali con alimentazione esogena;

il recupero della sentieristica storica;

la compatibilizzazione paesistica dei detrattori;

il recupero degli stabilimenti dimessi anche ai fini dell'allocazione di strutture museali dell'archeologia industriale, di ricettività alberghiera e funzioni della ristorazione, di servizi complementari alla fruizione del mare e al termalismo anche con alimentazione esogena;

il recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico sanitarie, ove non esistenti.

Costituiscono attività non compatibili:

l'attività estrattiva;

l'attività agro-silvo-pastorale, l'attività agrituristica, l'attività residenziale, l'attività residenziale turistica extra-alberghiera, ove non esercitate in strutture già esistenti;

il recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica;

nuove edificazioni e nuove infrastrutture.

Ai fini della definizione delle aree di parco e delle iniziative turistico alberghiere, si attua attraverso la formazione di un Piano urbanistico esecutivo (PUE) di iniziativa pubblica anche con accordo con i privati, esteso all'intera zona ed altri eventuali interventi di recupero saranno definiti in sede di formazione del PUE.

Nelle more della formazione del PUE sono permessi interventi di manutenzione ordinaria

e straordinaria e di restauro degli edifici esistenti.

Art. 71

Zone ZM1: Area mineraria dismessa di Pilato Pomiciazzo non più coltivata

Le Zto TM1 definiscono in generale la parte sud-orientale dell'area mineraria di estrazione della pomice di Pilato-Pomiciazzo, già sfruttata storicamente ed attualmente non più coltivata, con la finalità del recupero ambientale dell'area di cava, al fine della sua sistemazione, in relazione alla particolarità del sito orografico e geomorfologico di sedime.

Costituiscono attività e azioni compatibili con il regime di tutela anche attraverso interventi di recupero e ripristino:

la ricerca scientifica, il monitoraggio e la protezione civile;

l'attività culturale didattico-pedagogica, formativa e informativa;

parchi pubblici attrezzati all'aperto;

il recupero edilizio della volumetria esistente fatti salvi limitati ampliamenti (30%) per servizi e impianti;

la demolizione senza ricostruzione dei volumi e/o impianti tecnologici non recuperabili;

il restauro o compatibilizzazione paesistica dei detrittori.

Costituiscono attività non compatibili:

l'attività estrattiva, tranne quella eventualmente autorizzata;

l'attività agrituristica;

l'attività residenziale,

nuove infrastrutture e nuove edificazioni.

Si attua con apposita progettazione particolareggiata (PUE o progetto unitario) di iniziativa pubblica o privata.

Art. 72

Zona ZM2: area mineraria con concessione attiva di Lipari tra Acquacalda e le Rocche Rosse

La Zto ZM2 comprende la parte meridionale della concessione pomificera del Pilato, costituita dalla parte mediana e distale del corpo vulcanico, dalla zona interna ai confini di uso civico e dalla zona nord-occidentale di Lipari fra Acqua Calda e la colata delle Rocche Rosse. Essa è di alto interesse scientifico per le stratigrafie deposizionali del processo eruttivo. La finalità dell'esercizio dell'uso civico rientra nei limiti territoriali e temporali della concessione mineraria e successiva sistemazione dell'area di cava.

Terminata l'attività estrattiva, l'area è soggetta a intervento unitario che si realizza attraverso progetto o PUE esteso all'intera area oggi sottoposta ad uso civico e così individuata nel Prg, con la finalità della costituzione di un parco tematico minerario (Parco della Pomice) disponibile per la visita e la ricerca scientifica anche attraverso interventi volti alla ricostituzione e il restauro dell'ambiente di archeologia estrattiva.

L'iniziativa del progetto e/o del PUE del parco tematico deve essere realizzato, previo accordo di programma, come attività di programmazione negoziata, d'intesa tra imprenditori provati interessati e l'Amministrazione pubblica (comunale, provinciale, regionale, statale), sotto gli auspici dell'UNESCO.

Costituiscono attività e azioni compatibili con il regime di tutela anche attraverso interventi di recupero e ripristino:

ricerca scientifica il monitoraggio e la protezione civile;

la didascalizzazione territoriale culturale, didattica informativa relativa alla specificità vulcanologica (vulcanismo esplosivo freato-magmatico del cono di pomice della colata lavica finale acida viscosa delle Rocche Rosse - Lipari);

didascalizzazione relativa alle tecnologie estrattive nel tempo;
parchi pubblici attrezzati all'aperto;
recupero della sentieristica storica e di archeologia estrattiva;
recupero edilizio della volumetria esistente, fatti salvi limitati ampliamenti (30%) per servizi e impianti.

la demolizione senza ricostruzione dei volumi e/o impianti tecnologici non recuperabili, il restauro o compatibilizzazione paesistica dei detrattori.

Costituiscono attività non compatibili:

l'attività estrattiva, tranne quella eventualmente autorizzata;

l'attività agrituristica;

l'attività residenziale,

nuove infrastrutture e nuove edificazioni.

Art. 73

Zone MA1: mantenimento del paesaggio agrario di zone cuscinetto esistenti tra aree antropizzate ed emergenze vulcanologiche

Le Zto MA1 definiscono in generale emergenze paesistiche di interesse geomorfologico o naturalistico-ambientale incluse nelle aree edificate perimetrale e hanno la finalità del mantenimento dei caratteri ambientali in zone cuscinetto tra gli ambiti soggetti a tutela vulcanologica e le zone antropizzate, oltre che di garantire l'urbanizzazione primaria e secondaria di nuclei esistenti consolidati e «servizi puntuali» strettamente necessari, con il mantenimento del carattere originario dell'insediamento.

Costituiscono attività e azioni compatibili anche attraverso interventi di recupero e ripristino, secondo le indicazioni riportate nelle tavole di Prg:

l'attività culturale didattica informativa;

l'attività agro-silvo-pastorale;

la sistemazione idraulica forestale con vegetazione autoctona e interventi compatibili ecologicamente;

la definizione di parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione;

l'attività residenziale, l'agriturismo, l'attività extra-alberghiera, i campeggi;

la compatibilizzazione paesistica dei detrattori;

il recupero sentieristica storica;

il recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico sanitarie, ove non esistenti;

servizi per funzioni pubbliche entro edilizia di recupero solo se necessari e di pubblica utilità.

infrastrutture sportive o per spettacoli all'aperto compatibili, ove necessario, e di pubblica utilità.

Costituiscono attività non compatibili:

l'attività estrattiva;

la nuova attività ricettiva alberghiera;

il recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica;

l'alimentazione energetica a rete aerea;

le serre in vetro e materiale sintetico;

le nuove infrastrutture e le nuove edificazioni;

Fatti salvi i sopra esposti parametri, dove non sussistono diverse destinazioni d'uso del

suolo e degli edifici determinate dal Prg, le aree soggette a tutela MA1 sono definite agricole secondo le norme definite le la Zto «E1».

Art. 74

Zone MA2: mantenimento del paesaggio agrario di propagini urbanizzate con presenze di abitazioni rurali

Le Zto MA2 definiscono ambiti territoriali con case rurali a servizio dell'agricoltura e padronali stagionali, strutture, infrastrutture ed opere di interesse etnoantropologico e testimoniale della cultura rurale; insediamenti a bassa densità a carattere periurbano ed extraurbano formati per propagginazioni, ampliamenti e nucleazioni edilizie e hanno la finalità del mantenimento con recupero per fini di turismo culturale senza consumo del suolo a livello insediativo.

Costituiscono attività e azioni compatibili anche attraverso interventi di recupero e ripristino, secondo le indicazioni riportate nelle tavole di Prg:

la sistemazione idraulica forestale con vegetazione autoctona;

parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione;

infrastrutture termali con alimentazione esogena;

attività residenziale, attività residenziale turistica extra-alberghiera tramite recupero di edilizia esistente;

recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico sanitarie, ove non esistenti;

compatibilizzazione paesistica dei detrattori;

recupero sentieristica storica;

servizi per funzioni pubbliche entro edilizia di recupero solo se necessari e di pubblica utilità.

Costituiscono attività non compatibili:

l'attività estrattiva;

la nuova attività ricettiva alberghiera;

il recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica;

le nuove infrastrutture e le nuove edificazioni.

Fatti salvi i sopra esposti parametri, dove non sussistono diverse destinazioni d'uso del suolo e degli edifici determinate dal Prg, le aree soggette a tutela MA2 sono definite agricole secondo le norme definite le la Zto «E1».

Art. 75

Zone MA3: mantenimento del paesaggio agrario di aree a forte pendenza con valenza panoramica

Le Zto MA3 definiscono ambiti territoriali con viabilità con valenza panoramica di accesso ai beni culturali territoriali e hanno la finalità del mantenimento zone non edificabili di alto pregio paesistico con funzioni strategiche.

Costituiscono attività e azioni compatibili anche attraverso interventi di recupero e ripristino, secondo le indicazioni riportate nelle tavole di Prg:

la sistemazione eco-idraulica forestale con vegetazione autoctona;

la ricerca scientifica, il monitoraggio e protezione civile, l'attività culturale e informativa; i parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione;

le infrastrutture termali con alimentazione esogena;

il recupero della sentieristica storica;

il recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati

ampliamenti per attrezzature igienico sanitarie, ove non esistenti;

la compatibilizzazione paesistica dei detrattori;

servizi per funzioni pubbliche entro edilizia di recupero solo se necessari e di pubblica utilità.

Costituiscono attività non compatibili:

l'attività estrattiva;

la nuova attività ricettiva alberghiera;

il recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica;

le nuove infrastrutture e le nuove edificazioni.

Fatti salvi i sopra esposti parametri, dove non sussistono diverse destinazioni d'uso del suolo e degli edifici determinate dal Prg, le aree soggette a tutela MA2 sono definite agricole secondo le norme definite nella Zto «E1».

Art. 76

Zone DP: Detrattori paesistici (DP3, DP4, DP5, DP6, DP7)

Le Zto DP definiscono un insieme di detrattorie areali (che impegnano a volte ampie superfici) e puntuali (riguardanti singoli edifici o complessi edilizi) che influiscono negativamente sulla qualità del paesaggio o inquinano con la loro azione il sistema ecologico naturale.

Essi sono riportati nelle tavole del Prg (e del Ptp) con le seguenti dizioni:

DP3 - Detrattori additivi

DP4 - Detrattori ablativi

DP5 - Detrattori inquinanti

DP6 - Detrattori infrastrutturali

DP7 - Detrattori di dettagli estetici

Gli interventi compatibili ai fini della riduzione o eliminazione dell'impatto ambientale sono riportati nelle tavole di piano con appositi simboli che individuano possibili azioni di intervento con riferimento a quanto definito dalle Norme tecniche del Ptp, esse sono:

per i DP3 - Detrattori additivi: mascheramento con piantumazioni arboree e arbustive,

per i DP4 - Detrattori ablativi: demolizione e trasferimento in altro sito,

per i DP5 - Detrattori inquinanti: trasferimento e riqualificazione dell'area,

per i DP6 - Detrattori infrastrutturali: mascheramento con piantumazioni arboree e arbustive e filari di alberature adeguate e compatibili,

per i DP7 - Detrattori di dettagli estetici: provvedimenti tecnici e formali così come riportato nelle norme di dettaglio del Ptp al Titolo III.

In sede di formazione dei PUE, previsti nei vari ambiti, è possibile la individuazione di azioni di maggiore dettaglio, comunque nel rispetto della presente normativa e delle Norme tecniche del Ptp.

CAPITOLO VIII ZONE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE DI QUARTIERE E DI INTERESSE GENERALE

Art. 77

Zone «FI» per attrezzature pubbliche: definizione

Le zone per attrezzature pubbliche sono destinate a servizi sociali di interesse generale comunale ed intercomunale, a parco ed a verde attrezzato.

Per tutti gli immobili destinati a servizi e ad attrezzature esistenti e riportati nelle tavole di stato di fatto del Prg sono ammessi interventi diretti, oltre quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche di ristrutturazione edilizia, che comportano anche aumento di superficie utile e di volume, purché contenuti entrambi nella misura del 15% di quella esistente; tale aumento di cubatura non è consentito per gli immobili di interesse storico monumentale di cui al precedente art. 16 e riportato nell'apposito elenco in appendice.

Sono ammesse le destinazioni specificate attraverso i simboli funzionali riportati nelle tavole.

È ammessa la stipula di convenzione tra l'Amministrazione Comunale, Enti Pubblici o privati per la concessione di aree a scopo di realizzazione e gestione di attrezzature ed impianti di uso pubblico; ogni convenzione dovrà prevedere in ogni caso il libero utilizzo pubblico, i tempi ed i modi di intervento e gestione.

È sempre possibile, per comprovati motivi di utilità pubblica, con il supporto di relazione tecnica definita dall'Ufficio Tecnico Comunale, all'interno delle stesse categorie di servizi, la mutazione della destinazione d'uso.

Il vincolo di destinazione d'uso per i servizi e le attrezzature «non in sede propria» è da ritenersi momentaneo ed in ogni caso la cessazione della funzione permette l'esercizio edificatorio secondo i parametri della zona omogenea in cui gli stessi servizi ed attrezzature e le loro pertinenze ricadono.

Art. 78

Zone per l'istruzione dell'obbligo

Comprende le aree destinate per l'istruzione dell'obbligo: asili nido, scuole materne, scuole elementari e scuole medie, individuate nelle tavole di Piano secondo i seguenti simboli funzionali:

I: istruzione dell'obbligo:

An: asili nido,

Sm: scuole materne,

Ie: scuole elementari,

Im: scuole medie,

Dove non specificato nelle presenti norme o nelle tavole di Prg il rapporto tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e le zone per l'istruzione dell'obbligo di cui al simbolo funzionale «I» (An, Sm, Ie, Im) è definito ai sensi dell'art. 3 del D.M. 2/4/1968 n.1444 dal rapporto di 4,5 mq. per ogni 100 mc di volume residenziale.

Nell'ambito della formazione dei PUE per la nuova edilizia residenziale (Zone C) le previsioni relative alla zona per l'istruzione dell'obbligo vanno subordinate alla approvazione del Piano urbanistico esecutivo fatte salve specifiche indicazioni nel merito che comunque soddisfino il fabbisogno di attrezzature per l'istruzione previsto dal D.M. 1444/68.

L'edificazione delle zone destinate ad attrezzature per l'istruzione avverrà secondo le leggi ed i regolamenti specifici emanati dalle autorità competenti in materia.

Art. 79

Zone per attrezzature di interesse comune

Comprende le aree destinate per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali,

sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre, individuate nelle tavole di Piano secondo i seguenti simboli funzionali:

- Co: attrezzature di interesse comune:
- Ch: religiose (chiese, parrocchie, oratori),
- Ca: amministrative (Uffici comunali, del Registro, Enel, Posta, etc),
- Cu: culturali (cineteatri, biblioteche, auditorium, ecc.)
- Cs: sanitarie e assistenziali (guardie mediche, ambulatori, centri per anziani),

Dove non specificato nelle presenti norme o nelle tavole di Prg il rapporto tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e le zone con simbolo funzionale «C» (Ch, Ca, Cu, Cs, Cc) è definito ai sensi dell'art. 3 del D.M. 2/4/1968 n. 1444 dal rapporto di 2,0 mq. per ogni 100 mc. di volume residenziale.

Nell'ambito della formazione dei PUE per la nuova edilizia residenziale (Zone C) le previsioni relative alla zona per attrezzature collettive vanno subordinate alla approvazione del Piano urbanistico esecutivo fatte salve specifiche indicazioni nel merito che comunque soddisfino il fabbisogno di attrezzature di interesse comune previsto dal D.M. 1444/'68.

Le aree destinate ad attrezzature di interesse collettivo dovranno essere acquisite dal Comune, ad eccezione delle aree per chiese e servizi parrocchiali che potranno essere di proprietà degli enti religiosi.

L'edificazione delle zone destinate ad attrezzature di interesse collettivo avverrà secondo le leggi ed i regolamenti specifici emanati dalle autorità competenti in ciascuna materia. In mancanza di tali leggi o regolamenti l'Amministrazione determinerà di volta in volta indirizzi e parametri urbanistici.

Il vincolo di destinazione d'uso per le attrezzature collettive, se di proprietà privata, è da ritenersi momentaneo ed in ogni caso la cessazione della funzione permette l'esercizio edificatorio secondo i parametri della zona omogenea in cui le stesse attrezzature e le loro pertinenze ricadono.

Art. 80

Aree destinate per parcheggi

Comprende le aree destinate per parcheggi ai sensi del D.M. 2/4/1968. n. 1444 (simbolo funzionale: «P»).

Dove non specificato nelle presenti norme o nelle tavole di Prg il rapporto tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e le zone destinate a parcheggio con simbolo funzionale «P» è definito ai sensi dell'art. 3 del D.M. 2/4/1968 n.1444 dal rapporto di 2,5 mq. per ogni 100 mc. di volume residenziale.

Nell'ambito della formazione dei PUE per la nuova edilizia residenziale (Zone C) le previsioni relative alla zona destinata a parcheggi vanno subordinate alla approvazione del Piano urbanistico esecutivo fatte salve specifiche indicazioni nel merito che comunque soddisfino il fabbisogno di parcheggi previsto dal D.M. 1444/'68. Le zone destinate a parcheggi si considerano comprensive degli spazi per la piantumazione di alberi, nella misura minima di uno ogni tre posti macchina.

Art. 81

Aree destinate a verde attrezzato (Va)

Comprendono le aree destinate per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco. Sono individuate con il simbolo «Va».

Possono essere realizzate unicamente costruzioni in prefabbricato ad uso di bar e servizi igienici, tranne che per le aree destinate ad attrezzature per lo sport di cui al

successivo art. 39.

Si attuano attraverso progetto unitario specifico applicato all'intera zona.

Dove non specificato nelle presenti norme o nelle tavole di Prg il rapporto tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e le zone destinate a verde attrezzato con simbolo funzionale «Va» e con simbolo funzionale «Vs» trattato al successivo art. 42, è definito, complessivamente, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 2/4/1968 n.1444, dal rapporto di 9,0 mq. per ogni 100 mc. di volume residenziale.

Al fine del computo degli standards di cui al precedente comma, non vengono incluse tra le aree di verde attrezzato le aree destinate ad «alberature stradali e verde di decoro» che costituiscono complemento dell'impianto viario urbano.

Nell'ambito della formazione dei PUE per la nuova edilizia residenziale (Zone C) le previsioni relative alla zona a verde attrezzato vanno subordinate alla approvazione del Piano urbanistico esecutivo fatte salve specifiche indicazioni nel merito che comunque soddisfino il fabbisogno di verde attrezzato, previsto dal D.M. 1444/68.

Art. 82

Aree verdi attrezzate per gli sports (Vs)

Comprendono le aree destinate per spazi pubblici attrezzati per il gioco e gli sports effettivamente utilizzabili per tali impianti. Sono individuate con il simbolo «Vs»

Si attuano attraverso progetto unitario specifico applicato all'intera zona e secondo i parametri e le tipologie C.O.N.I. per le attività sportive.

Dove non specificato nelle presenti norme o nelle tavole di Prg il rapporto tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e le zone verdi attrezzate per gli sports, individuate con simbolo funzionale «Vs», incide nella misura di 3 mq. per ogni 100 mc di volume residenziale ed è già compreso nei 9 mq. di verde attrezzato di cui al precedente art. 36.

Si realizzano con Progetti o PUE unitari, per iniziativa pubblica, anche non estesi all'intera Zto.

Art. 83

Zone «F2» - Altre attrezzature ed impianti tecnologici

Comprende zone destinate ad attrezzature pubbliche, non normate dal DM 1444/68, di istituzioni di diritto pubblico e private ed aree destinate ad impianti tecnologici a servizio dell'insediamento umano (depuratori, discariche, centrali elettriche, aree per il mercato all'aperto, ecc.), riportate in leggenda e nelle tavole del Prg contrassegnate dai seguenti simboli:

Ci	Cimitero
Dis	Dissalatore
Ser	Serbatoio
Mm	Marina Militare
CP	Capitaneria di Porto
Tr	Tribunale
Eli	Elipista
Rsu	Discarica Residui Solidi Urbani
I	Inceneritore
D	Depuratore
Tf	Centrale telefonica
E	Centrale Elettrica
Ala	Scalo di alaggio

Can	Canile
CC	Caserma dei Carabinieri
Bel	Belvedere

Per tutti gli immobili destinati a servizi e ad attrezzature esistenti e riportati nelle tavole di stato di fatto e di progetto del Prg sono ammessi interventi diretti, oltre quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche di ristrutturazione edilizia. Per le attrezzature ricadenti in edifici di carattere storico monumentale ed ambientale indicate negli elenchi in appendice e riportati nelle tavole di Prg valgono le norme di cui all'art. 16.

Sono ammesse le destinazioni specificate attraverso i simboli funzionali riportati nelle tavole. È sempre possibile la mutazione della destinazione d'uso per comprovati motivi di utilità pubblica.

Gi interventi consentiti avverranno secondo le leggi e i regolamenti emanati dalle autorità competenti in ciascuna materia.

È ammessa la stipula di convenzione tra l'Amministrazione Comunale, Enti pubblici o privati per la concessione di aree a scopo di realizzazione e gestione di attrezzature ed impianti di uso pubblico; ogni convenzione dovrà prevedere il libero utilizzo pubblico, i tempi ed i modi di intervento e di gestione.

Il vincolo di destinazione d'uso per i servizi e le attrezzature non in sede propria è da ritenersi momentaneo ed in ogni caso la cessazione della funzione permette l'esercizio edificatorio secondo i parametri della zona omogenea in cui gli stessi servizi ed attrezzature e le loro pertinenze ricadono.

CAPITOLO IX

AREE CON PARTICOLARI DESTINAZIONI E FASCE DI RISPETTO

Art. 84

Cimitero e fascia di rispetto

Ai progetti di ampliamento del cimitero esistente si applicano le disposizioni di cui al T.U. delle leggi sanitarie 27/7/1934 n. 1265 e al D.P.R. 21/10/1975 n. 803 e successive modifiche ed integrazioni.

I cimiteri devono essere isolati dall'abitato esistente mediante la fascia di rispetto prevista dall'art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie 27/7/1934 n. 1265 modificato con legge 17/10/1957 n. 983.

È vietato costruire intorno al cimitero nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti entro la fascia di rispetto di cui al comma precedente, pertanto tali aree sono inedificabili e vi sono ammesse esclusivamente recinzioni, opere di infrastrutturazione del territorio, parcheggi pertinenziali ed impianti tecnologici a rete anche a servizio dell'agricoltura.

Art. 85

Strade e fasce di rispetto

Le aree per infrastrutture stradali, individuate dagli elaborati grafici di cui all'art. 1, sono destinate alla conservazione, all'ampliamento e alla nuova creazione di spazi per il traffico dei pedoni e per il traffico meccanico dei mezzi su gomma.

Nelle zone per la viabilità stradale, oltre alle opere stradali, per i mezzi meccanici e i pedoni, e relativi servizi funzionali, quali illuminazione, semafori, ecc., potranno realizzarsi

impianti di verde di arredo stradale, canalizzazione di infrastrutture tecnologiche (acquedotti, fognature, elettrodotti, gasdotti etc.) ed aree di parcheggio in spazi appositamente segnalati.

Le fasce di rispetto stradale, di cui al D.I. 1/4/68. n.1404 con le integrazioni e le modifiche del Nuovo Codice della strada (D.L. 30/4/92 n. 285 e D.L. 10/9/93 n. 360), anche se non riportate nelle tavole di Prg, sono inedificabili e sono ammesse esclusivamente recinzioni, opere di infrastrutturazione del territorio, impianti tecnologici a rete a servizio dell'agricoltura, le opere necessarie per garantire l'accesso ad edifici esistenti, gli impianti di distribuzione di carburante con i relativi accessori per il soccorso immediato degli utenti della strada, i parcheggi scoperti che non comportino la costruzione di manufatti di alcun tipo, purché convenientemente alberati e pavimentati con materiali permeabili.

Le opere suddette devono potere essere rapidamente eliminate o asportate in caso sia necessario allargare le strade. Tale obbligo deve essere esplicitamente riportato nelle autorizzazioni o concessioni di edificazione.

Art. 86

Alvei torrentizi e fluviali e loro sponde e fasce di rispetto dei fiumi e dei corsi d'acqua

Comprende tutti i territori siti entro una fascia di 150 ml da ambo le rive di qualsiasi corso d'acqua.

La finalità è quella di preservare la qualità dell'ambiente naturale e di conservare e migliorare le caratteristiche del corso d'acqua e del suo sistema ambientale. A tale scopo si individuano due fasce limitrofe in cui si ha una differenziazione di uso e di limitazioni: una fascia interna di 20 ml per sponda ed una seconda fascia di 130 ml per sponda, per complessivi 150 ml per sponda.

All'interno della prima fascia, ai sensi del R.D. n. 523 del 25/7/1904, è vietata qualsiasi attività edificatoria. Sono consentite attività scientifiche, attività volte alla conservazione dell'ambiente naturale, attività ricreative che non arrechino danni alla vegetazione, all'assetto del suolo, alla fauna e che non comportino rischi di inquinamento chimico e biologico. È ammessa la formazione di sentieri finalizzati a favorire una percorrenza pedonale lungo gli alvei fluviali e torrentizi.

Nella seconda fascia sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della Ln 1497/39 integrata con Ln 431/1985, è consentita la formazione previa convenzione con i privati di percorsi pedonali ciclabili, equestri e di servizio all'attività agricola, si possono inoltre realizzare opere infrastrutturali di attrezzamento, fruizione e servizio alle attività ammesse purché compatibili con le finalità relative all'ambito agricolo.

Nella prima fascia è ammessa la sistemazione dei tracciati dei corsi d'acqua purché:
non vengano apportati danni ai biotopi naturali esistenti,
si conservino le curve di tracciato esistenti,
il nuovo tracciato si appoggi il più possibile a quello naturale,
si evitino tracciati rettilinei non aderenti alla morfologia dei luoghi,
i boschi e gli alberi isolati siano conservati.

Sono consentiti gli usi agro-silvo-pastorali purché si crei una fascia continua di vegetazione riparia che protegga la vegetazione esistente introducendo specie autoctone compatibili con la zonazione caratteristica delle sezioni trasversali del fiume (piante acquatiche, canneto, piante di legno dolce e piante di legno duro).

In entrambe le fasce è favorita la sistemazione dei terreni con terrazzamenti nelle aree con pendenza tra il 10 ed il 30%, è auspicato l'uso di concimi naturali e/o di sintesi a lento rilascio e l'utilizzo di prodotti che rispettino gli insetti predatori ed i parassiti dei patogeni riducendo al minimo l'uso di pesticidi ed altri prodotti inquinanti.

Nei terreni con pendenza superiore al 30% è consentita la silvicoltura rivolta alla difesa

del suolo ed il pascolo controllato.

Gli usi produttivo-estrattivi sono consentiti secondo le modalità della Lr. n. 127/80 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 87

Aree archeologiche e di interesse archeologico

Le aree archeologiche segnalate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali e indicate nelle tavole di Prg sono soggette a inedificabilità assoluta ai sensi della Ln 1089/39.

In tutto il territorio comunale, qualora, nel corso di lavori di qualsiasi natura, avvengono ritrovamenti archeologici di interesse storico artistico, è fatto obbligo al proprietario, al direttore ed all'assuntore dei lavori, di denunciarli alla competente Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali ed al Sindaco.

In caso di ritrovamento fortuito di elementi edilizi di rilevante interesse storico, archeologico ed artistico, nel corso dei lavori oggetto di concessione edilizia, il Sindaco, sentita la competente Soprintendenza ai BB.CC.AA., può disporre la sospensione o revoca della concessione e fornire prescrizioni per la più idonea conservazione degli elementi ritrovati.

Art. 88

Localizzazioni puntuali di interesse archeologico

Le localizzazioni puntuali di interesse archeologico individuano reperti affioranti o messi in evidenza da azioni della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

Sono soggette a inedificabilità assoluta ai sensi della Ln 1089/39 e a restauro archeologico.

Art. 89

Fasce di rispetto delle aree boscate

Nelle fasce di rispetto delle aree boscate, così come riportate nelle Tavole di Prg per una estensione proporzionale alla dimensione dei boschi secondo le indicazioni dello «Studio agricolo forestale», è fatto divieto di edificazione ai sensi dell'art. 15 della Lr 78/76 e sue successive modifiche e integrazioni. È possibile la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili esistenti.

Art. 90

Percorsi pedonali, ciclabili e strade panoramiche

La viabilità pedonale, ciclabile, equestre e di servizio all'attività agricola e i percorsi turistici e panoramici che si appoggiano a tracciati esistenti, a meno di specifiche ragioni comprovate in sede di redazione dei progetti, devono essere realizzati o adeguati secondo le seguenti caratteristiche:

- larghezza massima m. 1,50 per i percorsi pedonali;
- larghezza massima m. 3 per i percorsi ciclabili, equestri e di servizio all'agricoltura;
- seguire, ove esistenti, percorsi già tracciati;
- uso di vegetazione autoctona arborea ed arbustiva da ambo i lati del percorso, ove il percorso non attraversi territori coltivati;
- pavimentazione in terra stabilizzata, tranne per le strade a servizio dell'agricoltura;
- muri di contenimento ed opere d'arte rivestiti in pietra locale;
- aree di sosta e belvedere realizzate con strutture in legno o pietra locale;
- segnaletica ad uso turistico realizzata in legno o comunque con materiali e dimensioni che non turbino le forme del paesaggio.

Le piste ciclabili o le piste equestri saranno separate dalle piste pedonali da un'area alberata larga minimo m. 2, in tale area si dovranno utilizzare varietà a taglia ridotta oppure essenze con fusto privo di ramificazioni fino ad un'altezza di m. 2,50; ove tale separazione non fosse possibile la differenziazione tra i due percorsi dovrà essere ottenuta mediante un leggero dislivello o differenza nella pavimentazione.

Le alberature sistemate lungo i percorsi verranno distribuite a filari, semplici o plurimi. Sono da utilizzare essenze arboree tipiche delle associazioni vegetazionali presenti nell'area di intervento.

Le essenze arboree dovranno essere poste a dimora con un interasse tale da garantire l'armonico sviluppo della pianta e delle chiome.

Art. 91

Zone soggette a vincolo idrogeologico

Nelle zone assoggettate a vincolo idrogeologico sono applicate le disposizioni contenute nel titolo I del R.D. 30/12/1923 n. 3267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 16/5/1926.

Art. 92

Zone a rischio geologico

Comprendono le zone individuate dallo studio geologico - tecnico come aree non idonee all'edificazione. Per esse valgono i perimetri e le indicazioni riportate nella cartografia del suddetto studio e riportate nelle tavole di Piano, oltre che le norme generali riportate nel successivo art. 50.

Nelle parti delle zone a rischio geologico dove gli approfondimenti geognostici consentono l'edificazione con gli opportuni accorgimenti, questa può avvenire secondo le indicazioni e gli indici previsti per i rispettivi ambiti agricoli, e per le rispettive zone e ambiti urbani in cui ricadono.

Tutti gli edifici già costruiti e ricadenti nelle aree a rischio geologico sono soggetti a manutenzione ordinaria e straordinaria. In caso di demolizione o crollo non è possibile la ricostruzione in sito.

Art. 93

Zone «RA» e «RB»: aree delle Riserve Orientate delle Isole Eolie

Comprendono le aree delle riserve delle isole Eolie istituite con D.A. 27/12/1984 n. 520 e sue successive integrazioni e modifiche in applicazione della Lr n. 98/1981 con l'articolazione in aree «B» (zone «RB» di Prg) di pre-riserva e le aree «A» (zone «RA» di Prg) di riserva.

Valgono le disposizioni di cui alla legge istitutiva con l'indicazione, per quanto attiene l'uso compatibile della zona «B» di pre-riserva, della definizione di piani particolareggiati esecutivi, anche condotti per singoli ambiti di intervento.

Art. 94

Perimetri di atti amministrativi di gestione del territorio e dei Piani urbanistici esecutivi

Nelle tavole di piano vengono riportati perimetri individuanti azioni di carattere urbanistico definenti vincoli e/o azioni di intervento indiretto per la definizione di Piani urbanistici esecutivi (PUE) e/o azioni di intervento derivante da attività di programmazione concertata.

Per ogni tipologia di perimetro valgono le indicazioni riportate in legenda e nei relativi

articoli della presente normativa.

CAPITOLO X

PRESCRIZIONI E INDICAZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

Art. 94

Aree portuali, attracchi e scali

Il Prg definisce ambiti entro cui verranno allestiti progetti finalizzati al miglioramento delle aree portuali esistenti e alla definizione degli attracchi e scali esistenti e di nuovo di nuovo impianto, sulla base di studi in atto e in parte già compiuti.

Gli interventi si attuano con PUE o progetti unitari di iniziativa pubblica, dovranno essere volti al minore impatto ambientale possibile e sono soggetti alla preventiva approvazione della competente soprintendenza BB.CC.AA.

Art. 95

Aviopista

Il Prg individua, sulla base di studi compiuti e di istanze espresse dalla Protezione Civile e dall'Amministrazione Comunale, un ambito entro cui verrà allestito un progetto finalizzato alla allocazione di un'aviopista.

Gli interventi si attuano con PUE o progetti unitari di iniziativa pubblica, dovranno essere volti al minore impatto ambientale possibile e sono soggetti alla preventiva approvazione della competente soprintendenza BB.CC.AA., anche al fine di determinare eventuali alternative o prescrizioni, in particolare per la specifica natura dell'area indicata per l'allocazione della infrastruttura, che risulta soggetta a vincoli di tutela e salvaguardia.

Art. 96

Aree a disposizione per la protezione civile

Il Prg individua aree destinate alla emergenza per calamità naturali destinate ad azioni della Protezione Civile al fine della raccolta della popolazione e disponibili alla definizione dei piani per l'emergenza.

Ulteriori aree sono individuate e connesse ai fini della protezione civile in relazione alla definizione di ampi spazi destinati ad attrezzature sportive e alle infrastrutture dei trasporti indicate nei precedenti articoli della presente normativa.

CAPITOLO XI

PRESCRIZIONI E INDICAZIONI PER LA FORMAZIONE DEL PARCO DEI VULCANI E PER LA QUALITÀ DEL PROGETTO

Art. 97

Prescrizioni e indicazioni speciali: definizione

Ad integrazione delle norme riferite alle Zone territoriali omogenee e alle aree soggette a particolari prescrizioni di tutela e salvaguardia il Prg definisce un sistema di azioni individuate nelle tavole di piano con apposita simbologia al fine di indicare interventi atti al recupero e al miglioramento della realtà paesaggistica, all'inserimento dei detrattori indicati

dal Ptp e alla definizione di ambienti adatti alla identificazione culturale e ambientale a fini turistici della realtà del territorio del comune di Lipari.

Le azioni connesse agli interventi di cui al precedente comma si realizzano per intervento diretto previa comunicazione al Sindaco, a meno di indicazioni specifiche riportate nei successivi articoli, e possono essere più dettagliatamente definiti in sede di formazione dei Piani urbanistici esecutivi.

Art. 98

Elementi di arredo in linea per l'accoglienza dei turisti

Costituiscono elementi di arredo formati da pensiline con spazi anche chiusi realizzate con materiali smontabili, previa adeguata sistemazione del contesto in cui vengono collocati e sono finalizzati all'accoglienza dei turisti.

Possono essere attuati per iniziativa pubblica o privata, previa convenzione con l'Amministrazione Comunale (Ac) e sono soggetti ad autorizzazione previa presentazione di un progetto esecutivo, dove deve essere specificata la destinazione d'uso degli arredi.

Art. 99

Elementi di arredo a maglia per l'accoglienza dei turisti

Il Prg individua aree destinate alla emergenza per calamità naturali destinate ad azioni della Protezione Civile al fine della raccolta della popolazione e disponibili alla definizione dei piani per l'emergenza.

Art. 100

Linee di visuali panoramiche della viabilità principale

Il Prg individua aree destinate alla emergenza per calamità naturali destinate ad azioni della Protezione Civile al fine della raccolta della popolazione e disponibili alla definizione dei piani per l'emergenza.

Art. 101

Sistemazione a cavea di conche naturali per spettacoli all'aperto

Il Prg individua aree destinate alla emergenza per calamità naturali destinate ad azioni della Protezione Civile al fine della raccolta della popolazione e disponibili alla definizione dei piani per l'emergenza.

Art. 102

Spiagge e arenili per la balneazione anche attrezzate

Il Prg individua aree destinate alla emergenza per calamità naturali destinate ad azioni della Protezione Civile al fine della raccolta della popolazione e disponibili alla definizione dei piani per l'emergenza.

Art. 103

Sistemi definiti da muretti a secco e terrazzamenti

Il Prg individua aree destinate alla emergenza per calamità naturali destinate ad azioni della Protezione Civile al fine della raccolta della popolazione e disponibili alla definizione dei piani per l'emergenza.

Art. 104

Sentieristica guidata con riferimenti alla sentieristica storica

Il Prg individua aree destinate alla emergenza per calamità naturali destinate ad azioni della Protezione Civile al fine della raccolta della popolazione e disponibili alla definizione dei piani per l'emergenza.

Art. 105

Aree attrezzate per la sosta, il ristoro e il belvedere

Il Prg individua aree destinate alla emergenza per calamità naturali destinate ad azioni della Protezione Civile al fine della raccolta della popolazione e disponibili alla definizione dei piani per l'emergenza.

Art. 106

Visitor Centres: Luoghi attrezzati per l'accoglienza e la didattica del vulcanesimo e della storia

Il Prg individua aree destinate alla emergenza per calamità naturali destinate ad azioni della Protezione Civile al fine della raccolta della popolazione e disponibili alla definizione dei piani per l'emergenza.

Art. 107

Filare di alberi di mascheramento o con allineamento viario

Il Prg individua aree destinate alla emergenza per calamità naturali destinate ad azioni della Protezione Civile al fine della raccolta della popolazione e disponibili alla definizione dei piani per l'emergenza.

Art. 108

Alberature compatte di mascheramento e complementari alla formazione del paesaggio

Il Prg individua aree destinate alla emergenza per calamità naturali destinate ad azioni della Protezione Civile al fine della raccolta della popolazione e disponibili alla definizione dei piani per l'emergenza.

Art. 109

Piantumazioni arboree regolari estese di mascheramento e complementari alle forme del paesaggio

Il Prg individua aree destinate alla emergenza per calamità naturali destinate ad azioni della Protezione Civile al fine della raccolta della popolazione e disponibili alla definizione dei piani per l'emergenza.

Art. 110

Piantumazioni arboree in aree a forte pendenza ordinate a gradoni complementari alle forme del paesaggio

Il Prg individua aree destinate alla emergenza per calamità naturali destinate ad azioni della Protezione Civile al fine della raccolta della popolazione e disponibili alla definizione dei piani per l'emergenza.

Art. 111

Filari di piantumazioni arbustive di mascheramento o con allineamento viario

Il Prg individua aree destinate alla emergenza per calamità naturali destinate ad azioni della Protezione Civile al fine della raccolta della popolazione e disponibili alla definizione dei piani per l'emergenza.

Art. 112

Piantumazioni arbustive a macchia compatta di mascheramento

Il Prg individua aree destinate alla emergenza per calamità naturali destinate ad azioni della Protezione Civile al fine della raccolta della popolazione e disponibili alla definizione dei piani per l'emergenza.

Art. 113

Piantumazioni arbustive regolari estese di mascheramento e complementari alle forme del paesaggio

Il Prg individua aree destinate alla emergenza per calamità naturali destinate ad azioni della Protezione Civile al fine della raccolta della popolazione e disponibili alla definizione dei piani per l'emergenza.

Art. 114

Piantumazioni arbustive in aree a forte pendenza ordinate a gradoni complementari alle forme del paesaggio

Il Prg individua aree destinate alla emergenza per calamità naturali destinate ad azioni della Protezione Civile al fine della raccolta della popolazione e disponibili alla definizione dei piani per l'emergenza.

Art. 115

Seminagioni erbacee a definizione di ambiti verdi complementari alle forme del paesaggio

Il Prg individua aree destinate alla emergenza per calamità naturali destinate ad azioni della Protezione Civile al fine della raccolta della popolazione e disponibili alla definizione dei piani per l'emergenza.

Art. 116

Viabilità principale

Il Prg individua aree destinate alla emergenza per calamità naturali destinate ad azioni della Protezione Civile al fine della raccolta della popolazione e disponibili alla definizione dei piani per l'emergenza.

**TITOLO IV
NORME GENERALI E FINALI**

Art. 116

Difesa del suolo e salvaguardia del territorio.

In tutto il territorio comunale ed in particolare nelle aree del centro urbano e nelle aree definite a rischio geologico tutti gli interventi ed in particolare quelli edificatori devono essere dimostrati compatibili con le caratteristiche geologiche, geotecniche e idrogeologiche dei suoli interessati, attraverso uno studio approfondito eseguito da un tecnico competente.

È vietata l'edificazione in tutte le aree di frana e a rischio geologico individuate dallo «Studio geologico» e riportate nelle tavole di Prg.

Gli interventi in prossimità delle aree definite a rischio geologico devono essere eseguiti osservando le seguenti prescrizioni:

devono limitare al massimo lo sviluppo di vibrazioni,

devono rispettare al massimo l'equilibrio dell'assetto attuale,

devono escludere azioni e modifiche che potrebbero danneggiare gli edifici e i terreni circostanti,

le costruzioni devono avere fondazioni che raggiungono i terreni con caratteri di stabilità,

devono prevedere opere di drenaggio e allontanamento delle acque superficiali.

In tutte le aree indicate nella relazione geologica e in tutte le aree dove se ne ravvisi la necessità è sempre possibile realizzare opere di allontanamento delle acque e di drenaggio, nonché opere di stabilizzazione, di consolidamento e di contenimento dei suoli.

Art. 117

Decoro dell'ambiente

Gli edifici esistenti e le relative aree di pertinenza vanno mantenuti nelle condizioni di decoro richiesto dall'ambiente urbano, a cura e spese della proprietà.

Il Sindaco ha facoltà di imporre alle proprietà interessate l'esecuzione di opere (rifacimento di intonaci, di rivestimenti, di coperture, di oggetti, di porticati, di infissi, di recinzioni, di pavimentazioni, di giardini e aree verdi, etc.) necessarie al mantenimento del decoro dell'ambiente urbano.

In caso di inerzia del proprietario, previa diffida, è possibile l'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario stesso.

Art. 118

Tutela e sviluppo del verde

Negli insediamenti urbani, con particolare riguardo alle zone residenziali e di uso pubblico, deve essere curato in modo speciale l'ambiente e la copertura vegetale.

In tutti i progetti per concessione gli alberi esistenti dovranno rigorosamente essere rilevati e indicati su apposita planimetria, con relativa documentazione fotografica.

I progetti dovranno essere studiati in maniera da rispettare gli alberi esistenti, avendo particolare cura di non offendere gli apparati radicali ed osservando, allo scopo, la distanza minima di metri 5,00 di tutti gli scavi (fondazioni, canalizzazioni, etc.) dai medesimi.

L'abbattimento degli alberi esistenti può essere consentito eccezionalmente solo se previsto dal progetto approvato. Ogni albero abbattuto in base al progetto deve essere sostituito da uno a tre, secondo le specie poste a dimora su area prossima all'interno del lotto.

In tutti i progetti per concessione sarà incluso il progetto della sistemazione esterna dell'area, con la indicazione delle zone alberate, a prato e a giardino o a coltivo e di tutte le opere di sistemazione (pavimentazione, recinzioni, arredi fissi, ecc.) precisando la denominazione di alberi e arbusti.

Sulle aree delle zone per insediamenti prevalentemente residenziali e delle zone pubbliche e di interesse generale, dovranno essere poste a dimora all'atto della costruzione e in forma definitiva (cioè sostituendo quelle piantate e poi decadute), nuovi alberi di alto fusto nella misura di una pianta ogni 100 mq. di superficie fondiaria, oltre a essenze arbustive nella misura di 2 gruppi ogni 100 mq. di superficie fondiaria.

La nuova alberatura dovrà essere disposta in modo da formare gruppi alberati, o comunque opportunamente collegati tra loro in rapporto ai fabbricati e alle viste relative.

Art. 119

Rilascio di concessione in deroga

In deroga alle presenti Norme Tecniche di Attuazione, previa deliberazione del Consiglio Comunale e subordinatamente al nulla osta della Giunta Regionale, sentito l'Ufficio Tecnico Comunale, il Sindaco può rilasciare concessioni edilizie limitatamente ai casi di edifici pubblici o di interesse pubblico e sempre con l'osservanza dell'art. 3 della Ln 12/12/1955 n. 1357.

INDICE

TITOLO I	2
DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
Art. 1 <i>Elaborati del Prg</i>	2
Art. 2 <i>Finalità delle norme e degli elaborati grafici</i>	4
Art. 3 <i>Trasformazione urbanistica ed edilizia</i>	5
Art. 4 <i>Indici ed interventi: riferimenti al Regolamento Edilizio.....</i>	5
TITOLO II.....	5
ATTUAZIONE DEL P.R.G	5
Art. 5 <i>Modalità di attuazione del Prg.....</i>	5
Art. 6 <i>Piani urbanistici esecutivi (PUE, programmi progetti e piani attuativi</i>	5
Art. 7 <i>Piano Particolareggiato (PPE)</i>	6
Art. 8 <i>Piano di Zona (PEEP)</i>	6
Art. 9 <i>Programma costruttivo (PC)</i>	6
Art. 10 <i>Piano di recupero (PR).....</i>	6
Art. 11 <i>Piano per Insediamenti Produttivi (PIP).....</i>	7
Art. 12 <i>Prescrizioni Esecutive (PP.EE.)</i>	7
Art. 13 <i>Piano di Lottizzazione (P. di L.)</i>	7
Art. 14 <i>Programma Integrato di Intervento (PII).....</i>	8
Art. 15 <i>Programma di Recupero Urbano (PRU).....</i>	8
Art. 16 <i>Interventi di trasformazione urbana (STU)</i>	8
Art. 17 <i>Piano di Riqualificazione Ambientale (PRA)</i>	9
Art. 18 <i>Progetto Norma (PN).....</i>	9
Art. 19 <i>Piano del colore e del decoro urbano (PCDU).....</i>	10
Art. 20 <i>Carta dei sentieri (CS).....</i>	10
Art. 21 <i>Piano di utilizzazione delle spiagge (PUS).....</i>	10
Art. 22 <i>Piano dei percorsi ciclabili urbani ed extraurbani (CP)</i>	10
Art. 23 <i>Programmazione commerciale (UC).....</i>	11
Art. 24 <i>Recupero dei centri storici (RCS).....</i>	11
Art. 25 <i>Piano di emergenza comunale per la protezione civile (PEC).....</i>	11
Art. 26 <i>Piano regolatore cimiteriale (PRC).....</i>	11
Art. 27 <i>Convenzione di lottizzazione.....</i>	12
Art. 28 <i>Opere di urbanizzazione</i>	12
Art. 29 <i>Oneri di urbanizzazione.....</i>	13
Art. 30 <i>Dotazione di parcheggi privati.....</i>	13
Art. 31 <i>Intervento edilizio diretto</i>	13
TITOLO III.....	15
DISCIPLINA DELLE SINGOLE ZONE	15
CAPITOLO I.....	15
ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE	15
Art. 32 <i>Divisione in zone del territorio comunale</i>	15
Art. 33 <i>Destinazioni d'uso ammesse nelle zone.....</i>	15
CAPITOLO II	16

ZONE «A» DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE.....	16
Art. 34 <i>Zone «A»: definizione, interventi e destinazioni d'uso ammessi.....</i>	16
Art. 35 <i>Prescrizioni particolari nel Centro Storico.....</i>	18
Art. 36 <i>Zona «A1»: Edifici e/o complessi con caratteri storico-artistico monumentali</i>	19
Art. 37 <i>Zona «A2»: tessuti urbani di particolare interesse storico e ambientale</i>	19
Art. 38 <i>Zona «A3»: tessuti urbani di particolare interesse ambientale</i>	20
CAPITOLO III.....	23
ZONE «B»: SATURE E DI COMPLETAMENTO A PREVALENTE DESTINAZIONE	
RESIDENZIALE	23
Art. 39 <i>Zone «B»: definizione e destinazioni d'uso ammesse.....</i>	23
Art. 40 <i>Zona «B1»: Aree urbane complete o in via di completamento.....</i>	24
Art. 41 <i>Zona «B2»: Aree urbane in via di completamento</i>	24
Art. 42 <i>Zona «B3»: Aree urbane non ulteriormente urbanizzabili.....</i>	25
CAPITOLO IV.....	25
ZONE «C»: ESPANSIONE URBANA.....	25
Art. 43 <i>Zone «C»: definizione e destinazioni d'uso ammesse</i>	25
Art. 44 <i>Zona «C1»: Espansione urbana anche ai fini della stanzialità turistica</i>	26
Art. 45 <i>Zona «C2»: Espansione estensiva anche ai fini della stanzialità turistica.....</i>	26
Art. 46 <i>Zona «C3»: Espansione rada con prevalente finalità turistico ricettiva.....</i>	27
CAPITOLO V.....	28
ZONE «D»: PREVALENTE DESTINAZIONE PRODUTTIVA.....	28
Art. 47 <i>Zone «D»: definizione.....</i>	28
Art. 48 <i>Zona «D1»: insediamenti produttivi esistenti.....</i>	28
Art. 49 <i>Zona «D2»: insediamenti produttivi di nuovo impianto.....</i>	28
Art. 50 <i>Zona «D3»: Insediamenti produttivi alberghieri esistenti.</i>	29
Art. 51 <i>Zona «D4»: Camping esistenti e attrezzature connesse.....</i>	29
Art. 52 <i>Aree per iniziative produttive di programmazione negoziata</i>	29
CAPITOLO VI.....	30
ZONE «E»: AGRICOLE E A BOSCO.....	30
Art. 53 <i>Zone «E»: definizione e caratteri generali degli interventi</i>	30
Art. 54 <i>Zone «E1»: agricole</i>	30
Art. 55 <i>Norme per l'allocazione di campeggi di nuovo impianto e attrezzature per</i>	
<i>attività ricreative e sportive in Zto E1</i>	32
Art. 56 <i>Zone «E2»: Aree agricole per attività ludiche</i>	33
Art. 57 <i>Zone «E3»: Aree agricole di rispetto dei valloni e delle pendici.....</i>	33
Art. 58 <i>Zone «E4»: Aree agricole boscate.....</i>	34
Art. 59 <i>Zone «E/C»: parti del territorio destinate ad usi agricoli a forte frazionamento</i>	
<i>delle proprietà.....</i>	34
CAPITOLO VII.....	35
ZONE SOGGETTE A PARTICOLARE REGIME DI TUTELA.....	35
Art. 60 <i>Riferimenti al Piano territoriale paesistico.....</i>	35
Art. 61 <i>Zone TV: tutela vulcanologica (TI+TO+TS).....</i>	35
Art. 62 <i>Zone TI: tutela integrale del sistema ecologico naturale.....</i>	35
Art. 63 <i>Zone TO1: tutela orientata alla valorizzazione delle attività colturali</i>	
<i>produttive tradizionali.....</i>	37
Art. 64 <i>Zone TO2: tutela orientata all'inserimento di attività ludiche</i>	37
Art. 65 <i>Zone TO3: tutela orientata alla fruizione del mare e delle aree termali</i>	38
Art. 66 <i>Zone TO4: tutela orientata alla valorizzazione delle risorse archeologiche e</i>	
<i>termale</i>	39

Art. 67	Zone TO5: tutela orientata alla ricostituzione ambientale	40
Art. 68	Zone TS1: tutela speciale dell'area di Vulcano terme di levante.....	40
Art. 69	Zone TS2: tutela speciale dell'area di Pilato III.....	41
Art. 70	Zone TS3: tutela speciale dell'area di Papesca, Porticello, Acquacalda.....	42
Art. 71	Zone ZM1: Area mineraria dismessa di Pilato Pomiciazzo non più coltivata.	43
Art. 72	Zona ZM2: area mineraria con concessione attiva di Lipari tra Acquacalda e le Rocche Rosse.....	43
Art. 73	Zone MA1: mantenimento del paesaggio agrario di zone cuscinetto esistenti tra aree atropizzate ed emergenze vulcanologiche.....	44
Art. 74	Zone MA2: mantenimento del paesaggio agrario di propagini urbanizzate con presenze di abitazioni rurali	45
Art. 75	Zone MA3: mantenimento del paesaggio agrario di aree a forte pendenza con valenza panoramica	45
Art. 76	Zone DP: Detrattori paesistici (DP3, DP4, DP5, DP6, DP7)	46
CAPITOLO VIII		46
ZONE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE.....		46
DI QUARTIERE E DI INTERESSE GENERALE		46
Art. 77	Zone «F1» per attrezzature pubbliche: definizione.....	47
Art. 78	Zone per l'istruzione dell'obbligo	47
Art. 79	Zone per attrezzature di interesse comune	47
Art. 80	Aree destinate per parcheggi.....	48
Art. 81	Aree destinate a verde attrezzato (Va).....	48
Art. 82	Aree verdi attrezzate per gli sports (Vs).....	49
Art. 83	Zone «F2» - Altre attrezzature ed impianti tecnologici.....	49
CAPITOLO IX.....		50
AREE CON PARTICOLARI DESTINAZIONI E FASCE DI RISPETTO		50
Art. 84	Cimitero e fascia di rispetto.....	50
Art. 85	Strade e fasce di rispetto.....	50
Art. 86	Alvei torrentizi e fluviali e loro sponde e fasce di rispetto dei fiumi e dei corsi d'acqua	51
Art. 87	Aree archeologiche e di interesse archeologico.....	52
Art. 88	Localizzazioni puntali di interesse archeologico	52
Art. 89	Fasce di rispetto delle aree boscate	52
Art. 90	Percorsi pedonali, ciclabili e strade panoramiche.....	52
Art. 91	Zone soggette a vincolo idrogeologico.....	53
Art. 92	Zone a rischio geologico.....	53
Art. 93	Zone «RA» e «RB»: aree delle Riserve Orientate delle Isole Eolie	53
Art. 94	Perimetri di atti amministrativi di gestione del territorio e dei Piani urbanistici esecutivi	53
CAPITOLO X.....		54
PRESCRIZIONI E INDICAZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE.....		54
Art. 94	Aree portuali, attracchi e scali.....	54
Art. 95	Aviopista	54
Art. 96	Aree a disposizione per la protezione civile.....	54
CAPITOLO XI.....		54
PRESCRIZIONI E INDICAZIONI PER LA FORMAZIONE DEL PARCO DEI VULCANI E PER LA QUALITÀ DEL PROGETTO		54
Art. 97	Prescrizioni e indicazioni speciali: definizione.....	54
Art. 98	Elementi di arredo in linea per l'accoglienza dei turisti.....	55

Art. 99	<i>Elementi di arredo a maglia per l'accoglienza dei turisti</i>	55
Art. 100	<i>Linee di visuali panoramiche della viabilità principale</i>	55
Art. 101	<i>Sistemazione a cavea di conche naturali per spettacoli all'aperto</i>	55
Art. 102	<i>Spiagge e arenili per la balneazione anche attrezzate</i>	55
Art. 103	<i>Sistemi definiti da muretti a secco e terrazzamenti</i>	55
Art. 104	<i>Sentieristica guidata con riferimenti alla sentieristica storica</i>	56
Art. 105	<i>Aree attrezzate per la sosta, il ristoro e il belvedere</i>	56
Art. 106	<i>Visitor Centres: Luoghi attrezzati per l'accoglienza e la didattica del vulcanesimo e della storia</i>	56
Art. 107	<i>Filare di alberi di mascheramento o con allineamento viario</i>	56
Art. 108	<i>Alberature compatte di mascheramento e complementari alla formazione del paesaggio</i>	56
Art. 109	<i>Piantumazioni arboree regolari estese di mascheramento e complementari alle forme del paesaggio</i>	56
Art. 110	<i>Piantumazioni arboree in aree a forte pendenza ordinate a gradoni complementari alle forme del paesaggio</i>	56
Art. 111	<i>Filari di piantumazioni arbustive di mascheramento o con allineamento viario</i>	57
Art. 112	<i>Piantumazioni arbustive a macchia compatta di mascheramento</i>	57
Art. 113	<i>Piantumazioni arbustive regolari estese di mascheramento e complementari alle forme del paesaggio</i>	57
Art. 114	<i>Piantumazioni arbustive in aree a forte pendenza ordinate a gradoni complementari alle forme del paesaggio</i>	57
Art. 115	<i>Seminagioni erbacee a definizione di ambiti verdi complementari alle forme del paesaggio</i>	57
Art. 116	<i>Viabilità principale</i>	57
TITOLO IV		57
NORME GENERALI E FINALI		57
Art. 116	<i>Difesa del suolo e salvaguardia del territorio</i>	58
Art. 117	<i>Decoro dell'ambiente</i>	58
Art. 118	<i>Tutela e sviluppo del verde</i>	58
Art. 119	<i>Rilascio di concessione in deroga</i>	59